

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

580° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 APRILE 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 18
4 ^a - Difesa	» 33
5 ^a - Bilancio.....	» 37
6 ^a - Finanze e tesoro	» 46
7 ^a - Istruzione.....	» 52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 58
10 ^a - Industria.....	» 62
11 ^a - Lavoro.....	» 67
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 81

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 5
--	--------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 87
--------------------------	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 98
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 106

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	Pag. 113
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 114

CONVOCAZIONI	Pag. 115
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

243^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera del 29 marzo 2000, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP nei confronti del senatore Roberto Visentin, inviati dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine a seguito della richiesta formulata dalla Giunta in data 2 marzo 2000.

Il Presidente informa quindi che, in data 3 aprile 2000, l'onorevole Speroni ha inviato alcuni atti del procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. Int. P.M. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e in relazione al quale ha presentato al Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del Doc. IV-bis, n. 29, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo

Il PRESIDENTE illustra i fatti posti a base della domanda di autorizzazione a procedere.

I senatori VALENTINO e RUSSO chiedono alcuni chiarimenti, in ordine ai quali fornisce risposte il PRESIDENTE.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, il dottor Francesco DE LORENZO, che consegna una memoria ed al quale rivolgono domande i senatori VALENTINO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor De Lorenzo, prendono la parola i senatori VALENTINO e BRUNI che formulano alcune osservazioni attinenti a profili procedurali.

La Giunta ascolta infine, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, il signor SAGGIOMO, che consegna una memoria ed al quale rivolgono domande i senatori BRUNI, FASSONE, VALENTINO ed il PRESIDENTE.

Congedato il signor Saggiomo, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALL'ESCUSSIONE TESTIMONIALE DI UN SENATORE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MERITO A FATTI CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 14 marzo e proseguito nelle sedute del 21 e 23 marzo 2000.

Il PRESIDENTE ricorda di aver sottoposto all'attenzione dei colleghi una proposta di parere per il Presidente del Senato, al fine di ricevere eventuali suggerimenti.

I senatori FASSONE, BRUNI e VALENTINO svolgono alcune considerazioni sulla questione in esame.

Il PRESIDENTE avverte che invierà il parere al Presidente del Senato, conformemente alle indicazioni emerse dalla discussione.

La Giunta conviene.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(4549) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 595** ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore BORTOLOTTO rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000 n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo;

premessi che:

la situazione dell'emergenza abitativa è particolarmente preoccupante, anche in questa prima fase di attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, riforma delle locazioni abitative, ed in particolare nelle grandi città ed aree metropolitane;

che è necessario garantire alle famiglie che abbiano i requisiti ed alle fasce sociali deboli l'effettiva fruizione dei contributi previsti dal fondo sociale per il sostegno alla locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

che vi sono stati gravi ritardi nelle procedure di erogazione delle somme stanziati per il 1999, con ripercussioni nei tempi di assegnazione ai Comuni e da questi, attraverso appositi bandi, agli aventi diritto;

impegna il Governo:

a varare entro il 30 aprile 2000, il provvedimento che suddivide tra le regioni le risorse già stanziati per il fondo sociale di sostegno alla locazione per l'anno 2000, prevedendo poteri sostitutivi e la nomina di un commissario *ad acta*, nel caso in cui le regioni non provvedano alla ripartizione dei fondi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge;

ad attuare entro il 30 maggio 2000, un programma di edilizia residenziale pubblica che, con il concerto degli enti locali e delle associazioni dei proprietari e dei conduttori e senza prevedere la costruzione di nuove cubature, consenta la messa a disposizione, ai fini della sola applicazione della locazione a canone concordato, dell'ingente patrimonio immobiliare privato lasciato sfitto, in particolare nei centri storici e nelle aree periferiche residenziali delle città».

0/4549/1/2^a e 13^a

BORTOLOTTO

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000 n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo;

considerata l'opportunità di equiparare l'imposizione fiscale sul canone di locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo a quella esistente su altre forme di investimento;

ritenuto che una imposizione fissa, avendo come conseguenza la certezza di reddito del capitale immobiliare, costituisce incentivo per i proprietari di immobili ad immettere nel mercato immobiliare le loro proprietà;

ritenuto altresì che una maggior offerta di immobili, unitamente ad una auspicata riduzione del carico fiscale, abbia come conseguenza una

riduzione spontanea dei canoni di locazione, con beneficio, quindi, anche per coloro che cercano un alloggio in affitto;

impegna il Governo:

nell'ambito di una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare tesa possibilmente ad una riduzione della pressione fiscale sugli immobili, da effettuarsi prima della scadenza della prossima dichiarazione dei redditi, a verificare la possibilità di prevedere che il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo sia assoggettato ad imposta sostitutiva».

0/4549/2/2^a e 13^a

COLLA, GASPERINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000 n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo;

considerato che, in alcuni casi, i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sono soggetti ad imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita:

tenuto conto che i cittadini che occupano tali immobili sono costretti a sostenere costi aggiuntivi rispetto ad altri e ciò, oltre a creare speculazioni, disincentiva l'accesso alla locazione di una considerevole parte del mercato immobiliare aggravando la già critica situazione di disagio abitativo:

considerato altresì che tra le ultime misure adottate dal Governo per fronteggiare il disagio abitativo non è stata presa in considerazione la possibilità dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per tali immobili e ciò nonostante il Governo, nella seduta del 1° dicembre 1998 della Camera dei deputati, abbia accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/790-C/6, da utilizzare in sede di redazione degli atti propri di attuazione del secondo canale previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto, ovvero, in subordine, affinché sia riconosciuto un credito d'imposta al conduttore pari alla relativa imposta sul valore aggiunto pagata».

0/4549/3/2^a e 13^a

COLLA, GASPERINI

Il relatore CARCARINO illustra brevemente il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000 n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo;

impegna il Governo:

ad emanare una circolare interpretativa – rivolta ai soggetti incaricati dell'esecuzione – dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 2000, volta a chiarire che il differimento del termine delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio già emessi, previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, ove non superiore, opera comunque fino al 30 settembre 2000».

0/4549/4/2^a e 13^a

I RELATORI

Dopo che il presidente PINTO ha disposto l'accantonamento degli ordini del giorno, si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.14, 1.22 e 1.26, il primo dei quali, in particolare, è volto a sopprimere l'intero articolo 1 del decreto-legge, nella considerazione che il provvedimento d'urgenza varato dal Governo sia suscettibile di mettere in discussione i principi basilari della normativa introdotta con la legge n. 431 del 1998. Le altre quattro proposte emendative, soppressive dei cinque commi di cui è composto il medesimo articolo 1, sono ovviamente subordinate alla prima.

Il senatore Antonino CARUSO illustra innanzitutto l'emendamento 1.3, con il quale si intende far sì che il rinvio dell'esecuzione degli sfratti non possa essere inferiore a nove mesi in ragione della sussistenza dei parametri soggettivi rappresentati dall'aver compiuto i 65 anni di età, ovvero, dal percepire un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale da parte del conduttore. Qualora non sussistano tali circostanze, oppure quelle previste dal secondo periodo dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 431, il differimento del termine dell'esecuzione degli sfratti dovrebbe continuare ad esser fissato dal giudice, con una valutazione caso per caso. Illustra poi l'emendamento 1.7, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, osservando che l'ordine del giorno predisposto dai relatori, anche se condivisibile, non sembra idoneo a risolvere tutti i problemi, specie per quanto riguarda le decisioni assunte dal giudice subito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 32. Illustra infine gli emendamenti 1.13, 1.15, 1.40 e 1.17.

Il senatore LO CURZIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.16 e 1.28. Aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 1.20 e 1.21, che rinuncia ad illustrare.

Il senatore BORTOLOTTI illustra gli emendamenti 1.23 e 1.27, il primo dei quali è volto ad ovviare agli intollerabili ritardi con i quali si sta procedendo all'erogazione agli inquilini sotto sfratto delle risorse a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito con l'articolo 11 della legge n. 431. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 1.5, 1.11, 1.18 e 1.29.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.12, 1.19, 1.24 e 1.25. Dichiarando quindi improponibile l'emendamento 1.30.

Si riprende quindi l'esame degli ordini del giorno già illustrati e riferiti all'intero disegno di legge.

Il relatore CARCARINO si rimette al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1 mentre, per quanto concerne l'ordine del giorno n. 2, è dell'avviso che il rappresentante del Governo potrebbe accoglierlo come raccomandazione qualora i presentatori fossero disposti a modificarlo, sostituendo il dispositivo dello stesso con il seguente:

«a studiare una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare da effettuarsi prima della scadenza della prossima dichiarazione dei redditi, e in quest'ambito a verificare la possibilità di prevedere che il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo sia assoggettato ad imposta sostitutiva».

Il relatore Carcarino invita poi il rappresentante del Governo ad accogliere l'ordine del giorno n. 3 come raccomandazione.

Il sottosegretario MATTIOLI preannuncia che il Governo accoglierebbe senz'altro l'ordine del giorno n. 1, qualora ripresentato in Assemblea, a condizione che, al primo rigo del dispositivo, le parole: «30 aprile 2000» fossero sostituite dalle altre: «30 maggio 2000». Preannuncia poi che il Governo accoglierebbe gli ordini del giorno nn. 2 e 3 come raccomandazione, mentre sarebbe senz'altro favorevole all'ordine del giorno n. 4 dei relatori, se ripresentato in Assemblea.

Il senatore BORTOLOTTI modifica l'ordine del giorno n. 1 accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo.

Dopo che il presidente PINTO ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, le Commissioni approvano l'ordine del giorno n. 1, come modificato dal proponente.

Il senatore COLLA riformula l'ordine del giorno n. 2, così come proposto dal relatore Carcarino.

Il relatore CARCARINO sottolinea come il provvedimento di urgenza in conversione abbia raggiunto un soddisfacente punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze sottese alla materia in esame. In considerazione di ciò appare quindi opportuno che esso venga licenziato senza modifiche e invita pertanto tutti i presentatori a ritirare gli emendamenti in votazione, esprimendo, in caso diverso, parere contrario su di essi.

Il sottosegretario MATTIOLI concorda con il relatore, riservandosi peraltro di suggerire la trasformazione in ordini del giorno di alcuni degli emendamenti presentati, e rileva come molte delle proposte emendative in questione potranno essere più propriamente e più adeguatamente valutate in sede di esame del disegno di legge che verrà prossimamente presentato dal Governo in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il senatore LO CURZIO ritira gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.16 e 1.28.

Il relatore CASTELLANI ritira l'emendamento 1.20.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore Antonino CARUSO chiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO, accertato che la Commissione non è in numero legale, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 20,25.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono gli emendamenti 1.1, 1.2 ed 1.3.

Dopo che il senatore BORTOLOTTO ha ritirato l'emendamento 1.5, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.6.

Dopo che il senatore Antonino CARUSO ha dichiarato voto favorevole sull'emendamento 1.7, che elimina una norma incostituzionale dalla quale il Gruppo di Alleanza Nazionale si dissocia fermamente, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.7.

Il presidente PINTO dichiara decaduti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.12, 1.19, 1.21, 1.24 ed 1.25.

Con il voto favorevole del senatore BORTOLOTTO e con quello contrario del senatore Antonino CARUSO (che estende la sua ostilità a tutti gli emendamenti di iniziativa del Gruppo Verdi-l'Ulivo, che si ispi-

rano al sistema previgente rispetto alla legge del 1998), le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.11.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore Antonino CARUSO, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.13 ed 1.14, posti congiuntamente ai voti perché di contenuto identico.

Con voto favorevole dichiarato dal senatore Antonino CARUSO, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.15, 1.40 ed 1.17.

Dopo che le Commissioni hanno respinto l'emendamento 1.18, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore COLLA risulta respinto l'emendamento 1.22.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore BORTOLOTTI, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.23; analogo esito ha l'emendamento 1.26.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore BORTOLOTTI, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.27.

Il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 1.29.

Si passa all'ordine del giorno n.4, riferito all'articolo 1, già illustrato e precedentemente accantonato. Il presidente PINTO dà conto dell'avviso favorevole espressogli in proposito dal rappresentante del Governo.

Il senatore Antonino CARUSO, pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo compiuto dai relatori, invita al ritiro di tale ordine del giorno: esso non è risolutivo del grave problema della disparità di trattamento verificatasi tra il 1° gennaio ed il 25 febbraio del 2000.

Il relatore CARCARINO respinge l'invito, insistendo per la votazione dell'ordine del giorno; si dichiara però disponibile a valutare diversamente l'invito in Assemblea, laddove dal rappresentante del Governo pervenisse una dichiarazione risolutiva in proposito.

Le Commissioni riunite approvano l'ordine del giorno n. 4.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi a maggioranza mandato ai relatori a riferire in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, nonché a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale; con ciò si intende esaurito l'esame della petizione n. 595.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4549**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1 COLLA, GASPERINI

Sopprimere il comma 1.

1.2 COLLA, GASPERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ferma restando l'ampiezza massima di diciotto mesi, non può essere inferiore a nove mesi nel caso in cui l'istanza di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 6 sia avanzata da conduttore che abbia compiuto i sessantacinque anni di età, ovvero percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, oppure qualora ricorra il caso previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui il conduttore abbia richiesto di essere ammesso alle provvidenze stabilite dalle leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 23 febbraio 1999, n. 44, o da altre disposizioni vigenti in materia di usura. In ogni altro caso il differimento del termine può essere fissato dal giudice, nel limite massimo di diciotto mesi, tenendo conto dell'oggettiva situazione di fatto, documentata dal richiedente e verificata nel corso del procedimento».

1.3 Antonino CARUSO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».

1.4 LO CURZIO, RESCAGLIO

Al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».

1.5

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 2.

1.6

COLLA, GASPERINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 alla data del 25 febbraio 2000. Il minor termine dilatorio, rispetto a quello minimo previsto al comma 1, eventualmente fissato con i detti provvedimenti di rilascio è automaticamente prorogato a dodici mesi dalla data di pronuncia dei provvedimenti stessi».

1.7

Antonino CARUSO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, sopprimere la parola: «già» e conseguentemente sopprimere le parole: «a partire dal 1° gennaio 2000».

1.8

LO CURZIO, RESCAGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «già emessi» aggiungere le altre: «e già divenuti definitivi».

1.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo le parole: «n. 431» aggiungere le seguenti: «nonchè di quelli emessi nei confronti di conduttori in possesso dei requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi di cui al decreto ministeriale n. 167 del 1999».

1.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le parole: «a partire dal 1° gennaio 2000».

1.11

BORTOLOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermi restando i termini di differimento previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per i conduttori rientrati nei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6 della citata legge è differito al 31 maggio 2000».

1.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

1.13

Antonino CARUSO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Sopprimere il comma 3.

1.14

COLLA, GASPERINI

Al comma 3, sostituire le parole: «emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge» con le altre: «pronunciati in data successiva al 31 dicembre 1994».

1.13

Antonino CARUSO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge» con le altre: «pronunciati in data successiva al 31 dicembre 1998».

1.40

Antonino CARUSO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, dopo le parole: «locatore dell'immobile» inserire le altre: «deve rendere» ed eliminare la parola: «rende».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In difetto di consegna della predetta dichiarazione notificata, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, all'Ufficiale Giudiziario è fatto divieto di compiere atti esecutivi».

1.16

LO CURZIO, RESCAGLIO

Al comma 3, sostituire le parole: «e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto» con le altre: «ed esibita all'ufficiale giudiziario all'atto in cui è richiesta l'esecuzione».

1.17 Antonino CARUSO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In difetto di consegna della dichiarazione notificata, all'Ufficiale Giudiziario è fatto divieto, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, di compiere atti esecutivi».

1.18 BORTOLOTTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni già previste dalla normativa vigente, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

1.19 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate comprendono anche quelle dirette agli Enti pubblici previdenziali con atti approvati dal Governo in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge».

1.20 CASTELLANI, FOLLIERI, RESCAGLIO

Al comma 3, aggiungere le parole: «Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate comprendono anche quelle dirette agli enti pubblici previdenziali con atti approvati dal Governo in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge».

1.21 FOLLIERI

Sopprimere il comma 4.

1.22 COLLA, GASPERINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza delle regioni per il trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il Presidente del Consiglio dei ministri, esperite le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, procede alla nomina di un commissario *ad acta* che provvede al trasferimento».

1.23

BORTOLOTTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, fatte salve le riserve di legge, è aumentata al cento per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si renderanno disponibili alla locazione. Questi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai citati comuni. Alle unità immobiliari di cui al presente comma si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui alla legge n. 431 del 1998 e dei successivi accordi integrativi».

1.24

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

1.25

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

1.26

COLLA, GASPERINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non hanno inoltrato nei termini previsti istanza al giudice competente ai sensi dell'articolo 26 primo comma del codice di procedura civile, possono richiedere che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.»

1.27

BORTOLOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 431 del 1998 che – nei termini previsti non hanno inoltrato istanza rivolta al giudice competente – ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, possono chiedere che – ai fini dell'applicazione del comma 1, dell'articolo 1 della presente legge – sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione».

1.28

LO CURZIO, RESCAGLIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, il Ministro dei lavori pubblici, sentiti gli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e della proprietà edilizia, definisce un piano articolato localmente per favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione per i quali risulti pendente un provvedimento esecutivo di rilascio ed accrescere l'offerta di locazione a canone concertato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, utilizzando il patrimonio immobiliare e sfitto già esistente».

1.29

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È altresì concesso un termine dilatorio non inferiore a dodici mesi per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di locali adibiti a pubblici esercizi storici, non motivati da morosità.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati pubblici esercizi storici quelli ubicati nei centri storici degli abitati e delle frazioni o località in cui sussista un vincolo paesistico e/o ambientale, o situati in immobili sottoposti a tutela monumentale, e operanti nei medesimi locali da almeno 50 anni, ovvero quelli ubicati entro il raggio di 300 metri da beni immobili sottoposti a vincolo monumentale e di particolare pregio storico e artistico.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino a diciotto mesi nel caso di pubblici esercizi condotti dallo stesso nucleo familiare da oltre 25 anni.

4. Nel periodo di proroga il canone di locazione o l'indennità di occupazione senza titolo sono aumentati del 5 per cento».

1.30

BESOSTRI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

524^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato per l'interno Fumagalli Carulli e Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4551) Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BESOSTRI, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, ritira gli emendamenti 01.1 e 1.1 e riformula, invece, l'emendamento 1.2 (1.2 nuovo testo).

Ad una richiesta di chiarimento del presidente VILLONE, il relatore BESOSTRI replica osservando che l'integrazione prevista dall'emendamento 1.2 (nuovo testo) è, a suo avviso, opportuna per eliminare ogni dubbio interpretativo chiarendo che l'irreperibilità possa essere dichiarata solo dopo due rilevazioni censuarie successive.

Il senatore SCHIFANI dichiara di concordare con l'integrazione proposta dal relatore e contenuta nell'emendamento 1.2 (nuovo testo), sul quale anche il sottosegretario LAVAGNINI formula un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione, che conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente

sul provvedimento come modificato dall'approvazione di tale emendamento e a richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo 2000, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore VILLONE formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 11, salvo che sugli emendamenti 11.8, 11.7 e 11.11 sui quali esprime un parere favorevole.

Il ministro BASSANINI formula un parere conforme a quello del relatore.

I senatori LUBRANO DI RICCO e PASTORE ritirano rispettivamente gli emendamenti 11.9 e 11.6.

L'emendamento 11.3, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione che approva invece, con distinta votazione, l'emendamento 11.8.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 11.5.

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 11.10, 11.2, 11.1 e 11.4, mentre approva gli emendamenti 11.7 e 11.11.

L'articolo 11, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, è poi approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore PASTORE chiarisce l'intento dell'emendamento 12.1 la cui approvazione si rende, a suo avviso, opportuna per tenere conto delle modifiche introdotte dalla Commissione, nel corso dell'esame, all'articolo 8 del disegno di legge in titolo.

Il ministro BASSANINI concordando con la finalità dell'emendamento ne propone una riformulazione.

Il senatore PASTORE riformula conseguentemente l'emendamento 12.1 (12.1 nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE si sofferma quindi sull'emendamento 12.2 volto a rendere più chiara la formulazione della previsione contenuta nel comma 3.

Il ministro BASSANINI invita il senatore Pastore a ritirare quest'ultimo emendamento, osservando che il comma 3 dell'articolo in esame fa riferimento anche alle forme di pubblicità dei lavori della conferenza dei servizi previste dalle leggi regionali.

Alla luce di questo chiarimento il senatore PASTORE ritira l'emendamento 12.2.

Su richiesta del RELATORE il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 12.4, mentre l'emendamento 12.3 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 come emendato.

Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14 si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo 14.0.1, sul quale il presidente VILLONE avverte che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MAGNALBÒ ritira quindi l'emendamento 14.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 15, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore LUBRANO DI RICCO si sofferma sull'emendamento 16.4 che si propone di ridurre il termine fissato dal decreto legislativo n. 285 del 1992 per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del prefetto, conformemente a un avviso formulato in proposito dalla Commissione in sede consultiva. Il termine attualmente previsto di sei mesi appare infatti eccessivo e incongruo con la finalità, generalmente condivisa, di definire in tempi rapidi i procedimenti conseguenti ad infrazioni del codice della strada.

Il senatore BESOSTRI, pur condividendo i rilievi mossi dal senatore Lubrano di Ricco, ritiene che la questione debba essere esaminata in occasione di una più complessiva revisione della disciplina in materia.

Concorda con questa valutazione il ministro BASSANINI che formula parere contrario sull'emendamento 16.4, ritenendolo estraneo all'oggetto proprio del provvedimento.

Il relatore VILLONE invita conseguentemente il senatore Lubrano di Ricco a ritirare tale emendamento, che potrà essere riproposto, e più atten-

tamente valutato, in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea. Formula quindi un parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 16.

Il ministro BASSANINI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 16.4 riservandosi di ripresentarlo in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 16.1, ribadendo peraltro la propria contrarietà alla trasformazione in espresse deleghe delle previsioni, contenute nella legislazione vigente, volte alla redazione di testi unici compilativi. Quanto all'emendamento 16.2, ritiene che questa previsione si renda necessaria per aggiornare le disposizioni del codice civile che vengono implicitamente modificate da quanto previsto al comma 5 dell'articolo in esame, disposizione quest'ultima che dichiara peraltro di condividere.

Il ministro BASSANINI invita il senatore Pastore a ritirare l'emendamento, assicurando che la questione sarà valutata in occasione dell'esame in Assemblea. Sempre in quell'occasione il Governo si riserva di sottoporre all'attenzione del Senato una serie di ulteriori disposizioni volte a semplificare le procedure previste per la costituzione di imprese, conformemente agli indirizzi approvati in materia dal consiglio straordinario dell'Unione Europea tenutosi, nei giorni scorsi, a Lisbona.

Il senatore PASTORE, alla luce di queste assicurazioni, ritira l'emendamento 16.2 segnalando al Governo l'opportunità di eliminare dalla legislazione vigente una serie di formalità oggi previste per l'iscrizione nel registro delle imprese che ostacolano il trattamento informatico di molti atti.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 16.3.

Non essendo stata approvata alcuna modifica all'articolo 16, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI formulano parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore PASTORE ritira quindi l'emendamento 17.1 mentre il senatore LUBRANO DI RICCO ritira gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4 riservandosi di ripresentarli in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (n. 650)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO propone la formulazione di un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo integrato da una serie di osservazioni che passa ad illustrare.

Nel procedimento previsto all'articolo 6 ritiene superfluo il ruolo del Consiglio di amministrazione in materia di promozioni. Crede quindi impropria la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 11 che configura una forma di «non gradimento» o di «*spoils system*» che verrebbe esercitato dai prefetti e dai capi dipartimento in assenza di una espressa previsione in tal senso nella legge di delega o in altra disposizione legislativa.

Quanto all'articolo 24, ritiene opportuno aggiungere la seguente previsione: «ai fini degli articoli 6 e 7, il servizio prestato presso gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica».

Venendo a considerare l'articolo 39, ritiene preferibile limitare la prevista abrogazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 748 del 1972 ai soli commi da 1 a 4, in quanto i successivi commi, da 5 a 8, prevedono l'obbligo per i funzionari ispettivi di fare rapporto all'autorità giudiziaria per i reati emersi nel corso della loro attività, un obbligo questo generalmente previsto dalla legislazione vigente per i pubblici funzionari.

Crede poi non chiaramente garantita, dallo schema in esame, l'applicazione di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 10 della legge n. 266 del 1999, che dispone il riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata.

Occorrerebbe quindi che il Governo valutasse l'opportunità di istituire un ruolo speciale in cui dovrebbero confluire i funzionari con qualifica di prefetto e di vice prefetto che, al compimento del limite di età stabilito per il collocamento in quiescenza, si avvalgano della facoltà prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, individuando compiti e funzioni nonché il relativo trattamento economico. Una tale previsione renderebbe, a suo avviso, più fluida la progressione in carriera e potrebbe permettere l'utilizzazione di questi funzionari negli Uffici del Governo la cui istituzione è prevista, in tutte le regioni, dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Infine, ritiene che il Governo debba prendere in esame le situazioni che, nei fatti, si sono determinate a causa dell'impiego degli appartenenti alla *ex* carriera direttiva di ragioneria nell'esercizio di funzioni proprie della carriera prefettizia, tenendo presente che la legge n. 266 del 1999, all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), ha ricompreso anche le lauree ad indirizzo economico tra i titoli utili per l'accesso alla qualifica iniziale mediante selezione pubblica. A quest'ultimo proposito, ricorda, peraltro, che la materia non rientra tra quelle oggetto della delega e dunque non può essere disciplinata nel provvedimento in esame.

Prende quindi la parola il senatore BESOSTRI, il quale osserva che il Governo dovrebbe tener conto delle professionalità acquisite dal personale dotato di laurea in materia economica attualmente utilizzato per funzioni tipiche della carriera prefettizia.

Il senatore PASTORE concorda con la proposta di parere avanzata dalla relatrice, segnalando altresì l'opportunità di chiarire che il personale cui fa riferimento il comma 3 dell'articolo 33 dello schema in esame conserva l'anzianità maturata, non solo ai fini della progressione alla qualifica superiore, ma anche ai fini del trattamento economico.

La sottosegretario FUMAGALLI CARULLI reputa inutile quest'ultima specificazione, ritenendo implicito in quanto disposto dal citato comma 3 che il personale cui questa disposizione fa riferimento conserva l'anzianità maturata anche ai fini del trattamento economico. Concordano con questa osservazione il presidente VILLONE e la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO.

Il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, ritiene opportuno precisare che, nella individuazione della composizione della delegazione sindacale prevista all'articolo 26, si tenga conto del numero degli iscritti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale.

Il senatore MAGNALBÒ concorda con le considerazioni svolte dal senatore Pastore, osservando che sarebbe stato utile procedere all'audizione degli esponenti delle rappresentanze del personale pubblico interessato.

Dopo un intervento del presidente VILLONE, il quale rileva che i ristretti tempi concretamente a disposizione della Commissione per l'esame dello schema di decreto in titolo non hanno permesso lo svolgimento di audizioni, prende la parola la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO che si mostra disponibile ad inserire, sotto forma di osservazione, il rilievo da ultimo avanzato dal senatore Pastore, richiamando l'opportunità di utilizzare, quale criterio per misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali del personale, la media tra il dato associativo e quello della consistenza organica degli appartenenti alla carriera prefettizia.

Interviene quindi, in sede di replica, la sottosegretario FUMAGALLI CARULLI che, nell'apprezzare le considerazioni svolte dalla relatrice, osserva che quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 è conseguenza dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Quanto alla proposta di prevedere l'istituzione di un ruolo speciale in cui far confluire i funzionari, con qualifica di prefetto e di vice prefetto, che abbiano raggiunto il limite di età stabilito per il loro collocamento in quiescenza, si mostra disponibile a valutarne la possibilità, tenendo conto degli ulteriori oneri finanziari che da tale previsione conseguirebbero. Concorda invece con la modifica proposta dalla relatrice al comma 2 dell'articolo 39 dello schema in titolo, mentre si mostra consapevole del problema rappresentato dalla utilizzazione di personale appartenente all'*ex* carriera direttiva di ragioneria in funzioni proprie della carriera prefettizia; ricorda peraltro, a quest'ultimo proposito, gli stringenti vincoli contenuti nella legge di delega.

Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice di formulare un parere favorevole allo schema di decreto in titolo, integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4557

Il presidente VILLONE avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge n. 4557 («Istituzione del "Giorno della memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti»), approvato dalla Camera dei deputati; conseguentemente sono stati altresì riassegnati in sede deliberante i disegni di legge nn. 2232 e 4450, già all'esame della Commissione. Propone pertanto che l'esame congiunto di questi disegni di legge venga iscritto all'ordine del giorno della Commissione fin dalla prossima seduta.

La Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente VILLONE propone che venga convocata per le ore 8,30 di domani un'ulteriore seduta della Commissione, da dedicare essenzialmente al seguito dell'esame del disegno di legge n. 4375 (legge di semplificazione).

La Commissione concorda.

Il presidente VILLONE propone ALTRESÌ che la seduta, già convocata per le ore 15 di domani, venga anticipata alle ore 14,30.

La Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente VILLONE propone che la Sottocommissione per i pareri venga convocata per le ore 8,15 di domani.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4551**Art. 1.**

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. I registri AIRE, ancorché organizzati in schedari o su supporti magnetici o informatici, come registri anagrafici al pari di quelli sulla popolazione residente fin dalla loro istituzione, devono essere oggetto di periodiche revisioni e tempestive iscrizioni o cancellazioni anche al fine di assicurare un regolare esercizio del diritto di voto.

2. In attesa della generale riforma delle Anagrafi degli Italiani Residenti all'Estero si provvede in via transitoria come dai successivi articoli».

01.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere dopo la parola: «contraria» le seguenti: «nei seguenti casi».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), punto 2), dopo la parola: «due» inserire la parola: «successive» e sopprimere la parola: «censuarie».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), punto 2), dopo la parola: «censuarie» inserire la seguente: «consecutive».

1.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375**Art. 11.**

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 1, dopo le parole: «questioni connesse che», inserire le seguenti: «legittimamente».

11.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito delle conferenze il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal precedente articolo 10, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle specifiche risultanze emerse in sede di conferenza di servizi, La determinazione è immediatamente esecutiva».

11.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali», con le seguenti: «previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali».

Conseguentemente, nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali», con le seguenti: «dei competenti organi regionali, provinciali o comunali».

11.8

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, sostituire le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali» con le seguenti parole: «delle giunte regionali o delle giunte comunali».

11.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

11.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, primo periodo, dopo la parola: «ambientale» aggiungere le seguenti: «paesaggistico-territoriale».

11.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, sostituire le parole da: «il procedimento si intende concluso» fino a : «all'autorità di cui al secondo periodo del comma 2» con le seguenti: «l'Amministrazione procedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva l'Amministrazione dissenziente, nei successivi trenta giorni, può richiedere motivatamente la sospensione della determinazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione procedente o quella dissenziente sia un'Amministrazione statale, oppure al Presidente della Regione o ai Sindaci, negli altri casi. La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'ente procedente sino alla decisione finale».

11.1

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: «La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'ente procedente sino alla decisione finale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo o il Presidente della Regione o i Sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può entro, trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie».

11.4

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 4, sostituire le parole da: «il relativo provvedimento negativo», fino a: «salva l'eventuale», con le seguenti: «e in caso di provvedimento negativo trova».

11.7

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 5, dopo le parole: «può richiedere», inserire le seguenti: «la conferma o la precisazione della localizzazione valutate le condizioni e gli elementi rappresentati dalla regione con».

11.11

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. 1. Ove la regione esprime il dissenso, l'amministrazione precedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso Art. 14-quater, il comma 5.

11.6

PASTORE

Art. 12.

Al comma 2, sostituire il numero: «4» con il numero: «5».

12.1

PASTORE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «È abrogato il secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.».

12.1 (nuovo testo)

PASTORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dopo la lettera c), comma 1, dell'articolo 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, è inserita la seguente lettera:

"c-bis) le forme di pubblicità degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata;"».

12.2

PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «prevedono forme di pubblicità», con le seguenti: «prevedono adeguate forme di pubblicità».

12.4

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sono abrogate le parole: "o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche"».

12.3

PREDA, DE GUIDI

Art. 14.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per i rapporti contrattuali avviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, i termini di pagamento previsti dall'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano anche nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e i fornitori di beni o servizi».

14.0.1

MAGNALBÒ, PASQUALI

Art. 16.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto è fissato in novanta giorni.».

16.4

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 3.

16.1

PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-*bis*. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2196, il secondo comma dell'articolo 2298, il secondo comma dell'articolo 2309 del codice civile e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2383 C.C. sono sostituiti dai seguenti:

"4. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.. 4-*bis*. La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente".

5-*ter*. Il comma 3 dell'articolo 2385 C.C. è sostituito dal seguente:

"3. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale."; al comma 3, dell'articolo 2400 C.C., le parole da "quindici giorni" sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2417 C.C. la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"; al comma 7, dell'articolo 2449 C.C., la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta", e i commi secondo e terzo dello stesso articolo sono abrogati; nel quarto comma dell'articolo 2475-*bis* C.C, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

16.2

PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2479 del codice civile, "Trasferimento della quota", sono aggiuntivi i seguenti commi: "Sono altresì soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, i provvedimenti, gli atti e i fatti che hanno per effetto la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei vincoli sulle quote, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, artigianato e agricoltura, di concerto con il Ministro della giustizia, sono emanate modalità di iscrizione dei vincoli di cui al comma precedente."».

16.3

BESOSTRI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

PASTORE

17.2 (identico all'em. 17.1)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese,», con le seguenti: «Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese per lo sviluppo di attività produttive in ambito nazionale,».

17.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «sia alla tipologia e alle misure delle agevolazioni».

17.4

LUBRANO DI RICCO

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

221^a seduta

Presidenza del Vice Presidente
AGOSTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PER L'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AFFAIRE PAPPALARDO

Il presidente AGOSTINI rende noto che nel pomeriggio di ieri era stata trasmessa per le vie brevi al Gabinetto del ministro una richiesta per acquisire in tempi rapidi i documenti firmati dal colonnello dei Carabinieri Pappalardo, che sono stati oggetto del dibattito parlamentare dei giorni scorsi. In data odierna, poco prima dell'inizio della seduta, è però pervenuto dalla Difesa il suggerimento di far pervenire al Ministro una formale richiesta scritta. Preso atto di ciò, propone alla Commissione di inoltrare una formale richiesta al titolare del dicastero per l'acquisizione di tali documenti.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario GUERRINI assicura che la Difesa si attiverà rapidamente per far pervenire la documentazione richiesta.

SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AGOSTINI rende noto che è pervenuta dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito la notizia dello svolgimento dell'esercitazione denominata «Drawsko 2000», che sarà effettuata anche dalla Brigata di cavalleria «Pozzuolo del Friuli», in Polonia nel prossimo maggio. Pro-

pone quindi che una delegazione della Commissione sia presente alle manovre.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GUERRINI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00391, 3-00409 e 3-01761, dichiarando che la vicenda del Mig libico rinvenuto sulla Sila nel luglio del 1980 è stata oggetto di indagine nell'ambito della complessa istruttoria relativa al caso «Ustica», proprio in funzione della possibile connessione fra i due eventi. In merito al suddetto procedimento penale, l'autorità giudiziaria, con ordinanza-sentenza del 31 agosto 1999, ha disposto, tra l'altro, il rinvio a giudizio nei confronti di 9 militari per diversi capi di imputazione, nei quali sono contenuti riferimenti alla vicenda del rinvenimento del velivolo libico, cui la senatrice Bonfietti si riferisce. In particolare, a quattro imputati viene anche contestato di aver omesso di riferire l'emergenza di circostanze di fatto non conciliabili con la collocazione della caduta del Mig libico sulla Sila nelle ore mattutine del 18 luglio 1980. Quella affrontata dalla senatrice Bonfietti è, con tutta evidenza, una parte estremamente delicata dell'inchiesta in corso.

Ciò premesso, appare corretto lasciare al dibattimento processuale di fare piena chiarezza sulla eventuale riconducibilità della caduta del Mig libico sulla Sila alla tragedia di Ustica, nel quadro della dinamica degli eventi riferiti all'intera vicenda. Resta fermo che l'amministrazione militare ha fornito agli inquirenti tutta la documentazione e le informazioni di cui era in possesso. Nessun atto ulteriore in merito alla vicenda risulta nella disponibilità del ministero della Difesa.

Il Governo non può che confermare il suo impegno a collaborare all'accertamento della verità sulla tragedia di Ustica al fine di rendere giustizia alle vittime e ai loro familiari, consapevole in ciò di corrispondere alla volontà di tutti i cittadini italiani.

Replica la senatrice BONFIETTI per dichiararsi non soddisfatta della risposta, giacché incompleta.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00912 dichiarando che la vicenda concernente la distruzione di documenti connessi all'organizzazione «Gladio» ed al Centro di Capo Marrargiu (di cui viene fatta menzione dal Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato nella «Relazione sulla operazione Gladio» del 4 marzo 1992 e nel «Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza» del 6 aprile 1995) è stata oggetto di indagine da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nel-

l'ambito del procedimento penale n. 18021/94 R, di recente conclusosi con l'accoglimento da parte del GIP della richiesta di archiviazione formulata dalla procura per i reati di cospirazione politica mediante associazione e banda armata, e con il rinvio a giudizio di alcuni ex dirigenti del SISMI imputati, tra l'altro, di concorso in soppressione di atti concernenti la sicurezza dello Stato.

In merito, poi, alla partecipazione finanziaria della CIA all'acquisto ed alla costruzione del Centro di Capo Marrargiu, risultano riscontri che hanno trovato collocazione nella succitata relazione dell'organo parlamentare del marzo 1992 dalla quale, nella parte riguardante gli aspetti finanziari della suddetta operazione, si evincono le spese sostenute dal Servizio statunitense. Riscontri in tal senso risultano anche da altri documenti relativi al carteggio «Gladio», a suo tempo sequestrati dalla procura della Repubblica di Roma.

Per quel che concerne l'addestramento alla guerriglia di operatori del «reparto D» e di altri reparti del SISMI nella base di Capo Marrargiu, da riscontri in atti a suo tempo esibiti all'autorità giudiziaria, è emerso che una richiesta del «reparto D» intesa ad organizzare un corso di guerriglia e controguerriglia per alcuni suoi dipendenti ebbe esito negativo per decisione del Capo Servizio *pro tempore*.

È altresì emerso che si sono svolti, comunque, altri corsi per il personale del Servizio, nei cui programmi era compresa anche la trattazione dell'argomento guerriglia e controguerriglia. È peraltro consapevole che l'approfondimento di questi temi (Gladio-Capo Marrargiu) aiuti a capire la storia del dopoguerra: la divisione del mondo in blocchi, la contrapposizione est-ovest ed il riverbero che da quel quadro si è avuto nella situazione interna dei Paesi protagonisti della contrapposizione, ivi comprese le funzioni attribuite alle ricordate strutture o servizi segreti. Se si trattava di organizzare la guerriglia in caso di aggressione esterna a quella guerriglia – ora per allora – egli si arruolerebbe. Diversamente, se si trattava di impedire l'insediamento di un governo, frutto di un esito elettorale indesiderato, non avrebbe avuto bisogno di farlo, poiché in forza del dettato costituzionale della Repubblica democratica ogni cittadino è tenuto ad esserne difensore.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI non risponde all'interrogazione n. 3-00913, giacché non dispone ancora di sufficienti elementi di risposta. S'impegna comunque a rispondere nel corso della prossima seduta della Commissione.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00965: Il SISMI ha precisato di non aver redatto rapporti sulla situazione albanese recanti la classifica «Segreto» ma soltanto documenti classificati «Riservato». Si precisa inoltre che, come già sottolineato dal Ministro *pro tempore* Andreatta, alcuni degli elementi comparsi negli articoli di stampa, ai

quali l'interrogante si riferisce, non trovano riscontro in atti del Servizio. Il SISMI ha inoltre comunicato di non aver sporto denuncia all'autorità giudiziaria per quanto pubblicato sugli organi di stampa e che dagli accertamenti interni, svolti per verificare la sussistenza di eventuali violazioni della normativa di sicurezza sulla conservazione del carteggio, non è emersa la responsabilità di alcun dipendente.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi parzialmente soddisfatto.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

261^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4336) Misure in materia fiscale

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FERRANTE ricorda che è stato accantonato l'esame degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.7 – al fine di approfondirne gli aspetti di quantificazione - e degli emendamenti 3.0.25, 3.0.27, 3.0.30 e 3.0.31, che introducono agevolazioni e sanatorie con copertura a valere sulle risorse già autorizzate ai sensi del decreto-legge n.691 del 1994: in relazione a questi ultimi occorre acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione e alla sussistenza delle citate risorse, valutando comunque se si tratta di risorse idonee a costituire copertura di nuove agevolazioni. Per gli emendamenti 4.0.15 e 4.0.16, su materia analoga ai precedenti, sembrerebbe comunque opportuno prevedere il rinvio alle risorse già autorizzate dal decreto-legge n.691 del 1994.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che le risorse autorizzate dal decreto legge n. 691 del 1994 e non utilizzate sono state poi finalizzate, nell'ambito del decreto legge 13 marzo 1999, n. 132, alla rinegoziazione dei mutui per gli stessi soggetti colpiti dai fenomeni alluvionali del 1994. Dichiara poi che la quantificazione degli oneri recati dagli emenda-

menti 1.0.1 e 1.0.2 è pari a circa 128 miliardi, mentre l'emendamento 1.0.7 risulta comunque oneroso.

Il relatore FERRANTE propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 all'inserimento nella clausola di copertura dell'importo di 130 miliardi in luogo di quello previsto, e che, unitamente agli altri emendamenti che utilizzano il fondo speciale, accantonamento del Tesoro, le nuove autorizzazioni degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 298,568 miliardi per il 2000, 500,593 miliardi per il 2001 e 570,593 miliardi per il 2002. Propone inoltre di esprimere parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.0.7, 3.0.25, 3.0.27, 3.0.30, 3.0.31, 4.0.15 e 4.0.16. Fa poi presente che sono pervenuti alcuni emendamenti governativi che singolarmente comportano effetti finanziari sia negativi che positivi, secondo il prospetto indicato nella relazione tecnica. Nel complesso, si rilevano effetti positivi nel primo triennio (90, 352 e 23 miliardi per il 2001, 2002 e 2003), mentre a decorrere dal 2004 emerge una perdita di gettito, compensata in base all'emendamento 31.100 mediante il rinvio alla legge finanziaria, ovvero con la modifica dell'aliquota di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997. Ricorda che la legge n. 133 del 1999 (articolo 2, comma 13, ultimo periodo) ha previsto un meccanismo di copertura analogo, accompagnato da una clausola di salvaguardia (incremento dell'aliquota in caso di mancato reperimento delle risorse): tale formulazione sembra più idonea di quella proposta con l'emendamento 31.100, in quanto individua la misura dell'aumento dell'aliquota e prevede tale incremento in via automatica e residuale qualora non siano individuate le risorse in finanziaria; sembra quindi necessario prevedere una riformulazione analoga, rideterminando l'aliquota in misura tale da assicurare le risorse eventualmente non individuate in sede di legge finanziaria e da non far venir meno, nel contempo, l'effetto incentivante. Occorre, inoltre, valutare se – tenuto conto del numero di anni antecedenti l'emersione della perdita di gettito – indicare esplicitamente la legge finanziaria in cui devono essere individuate le risorse di copertura (es. finanziaria per il 2004).

Il sottosegretario MACCIOTTA, nel rilevare che non è possibile individuare al momento la misura dell'aliquota che risponda ai requisiti indicati dal relatore, dichiara che peraltro il Governo è convinto che l'andamento tendenziale del gettito sia tale da determinare una copertura automatica dei maggiori oneri futuri. Suggestisce, comunque, di collocare le parole «A decorrere dall'anno 2004» dopo le parole «lire 2000 miliardi» e rileva che la parola «ovvero» contiene un significato di automatismo.

Il relatore FERRANTE si dice favorevole all'introduzione di una clausola di salvaguardia analoga a quella individuata nell'articolo 2 della legge n. 133 del 1999.

Anche il presidente COVIELLO dichiara di ritenere preferibile tale soluzione.

Il senatore VEGAS interviene criticamente sull'emendamento 31.100, il quale contraddice principi fondamentali delle regole di copertura, come la contemporaneità tra l'insorgenza dell'onere e il reperimento delle risorse per farvi fronte. A suo avviso, su detto emendamento dovrebbe essere espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tenendo anche conto delle recenti dichiarazioni del ministro Amato sul rischio di possibili pericoli per la stabilità della finanza pubblica.

Il relatore FERRANTE fa presente che l'emendamento non affida la copertura ad un semplice rinvio alla legge finanziaria, prevedendo comunque la rideterminazione dell'aliquota.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara quindi di non avere difficoltà ad accogliere una riformulazione che introduca una clausola di salvaguardia nei termini di cui alla citata legge n. 133. Peraltro, il Governo ritiene che non si determineranno le condizioni per procedere ad un aumento della pressione fiscale ed in ogni caso rimangono aperti due canali per la copertura dell'onere dal quarto anno in poi.

Il senatore VEGAS considera comunque insoddisfacente anche una riformulazione del testo in tal senso, prendendo atto della creazione di una nuova possibilità di copertura di cui potranno valersi anche le opposizioni per la formulazione di emendamenti. Preannuncia quindi il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore MORANDO ritiene che le affermazioni del senatore Vegas potrebbero ritenersi fondate qualora il testo si limitasse a rinviare la copertura a future leggi finanziarie.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 31.100 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato collocando le parole «A decorrere dall'anno 2004» dopo le parole «lire 2000 miliardi», e che le parole da «in sede di legge finanziaria, ovvero rideterminando l'aliquota» fino alla fine siano sostituite con le seguenti «secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, è rideterminata in misura tale da garantire il gettito necessario». Il parere di nulla osta sugli emendamenti 3.0.100, 3.0.150, 3.0.160, 4.0.100, 4.0.110, 4.0.120 e 11.0.100 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.0.100, 3.0.110 e 31.100, come riformulato; il parere

di nulla osta sugli emendamenti 2.0.100 e 3.0.110 dovrebbe essere altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 31.100, come riformulato. Per quanto riguarda i subemendamenti trasmessi, il relatore rileva poi che occorre acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine alla quantificazione dei subemendamenti 3.0.100/1, 3.0.100/2, 3.0.110/2, 3.0.110/3, 4.0.100/1, 4.0.110/1, 4.0.110/2, 3.0.100/5, 4.0.120/2 e 4.0.120/3e 4.0.120/1, tenuto peraltro conto che oltre alle rispettive clausole di copertura, sussiste un margine di risorse derivante dalla eventuale approvazione degli emendamenti governativi. Segnala, inoltre, gli emendamenti 4.0.100/3, 4.0.110/3 e 4.0.110/4 che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritiene incongrua la quantificazione degli oneri arrecata dai subemendamenti segnalati, esprimendo altresì avviso contrario sui subemendamenti 4.0.100/3, 4.0.110/3 e 4.0.110/4.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 3.0.100/1, 3.0.100/2, 3.0.110/2, 3.0.110/3, 4.0.100/1, 4.0.110/1, 4.0.110/2, 3.0.100/5, 4.0.120/2, 4.0.120/3, 4.0.120/1, 4.0.100/3, 4.0.110/3 e 4.0.110/4 e di nulla osta sui restanti subemendamenti riferiti agli emendamenti governativi.

La Commissione accoglie le proposte di parere del relatore sugli emendamenti accantonati, sull'emendamento 31.100, sugli altri emendamenti governativi e i relativi subemendamenti.

Il presidente COVIELLO ricorda che dagli emendamenti governativi si rileva nel primo triennio un margine positivo, eventualmente utilizzabile per la copertura degli emendamenti da presentare all'Assemblea.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore MORANDO illustra la seguente proposta di osservazioni:

«La Commissione bilancio, esaminato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas, per i profili di stretta competenza, esprime parere favorevole, nel presupposto che le disposizioni previste dell'articolo 4 e dell'articolo 13, che determinano una riduzione delle entrate erariali, siano coperte ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 183 del 1987.

Il Ministero del tesoro, nella sua integrazione alla nota tecnica, ha affermato che «l'onere correlato all'erogazione di tale contributo decorre

dall'anno 2000 e alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 16 aprile 1987».

Quanto all'articolo 19, lo stesso Ministero fa presente «che le disposizioni in esso recate non comportano oneri aggiuntivi, in quanto gli incentivi in precedenza attribuiti all'Eni, unico gestore del servizio, saranno ora attribuiti anche agli altri soggetti che gestiranno la metanizzazione nel Mezzogiorno, restando comunque inteso che le somme a tale scopo iscritte in bilancio costituiscono il limite massimo dell'impegno finanziario dello Stato».

A proposito di copertura finanziaria delle norme inserite nella legislazione delegata, la Commissione bilancio rileva che il frequente determinarsi di esigenze di copertura, ignorate in sede di legge delega, propone la necessità di definire un sistema più efficace di vincoli al pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – peraltro rispettato nel caso della legge delega e del decreto in esame – e contemporaneamente, del principio che vuole che i decreti legislativi delegati si limitino a disporre l'utilizzo delle risorse stanziare dalla legge delega. Ove si manifesti una esigenza di copertura finanziaria non prevista, bisogna infatti provvedere a modificare la legge delega.

La Commissione bilancio rileva inoltre che il decreto in esame appare in grado di favorire il conseguimento degli obiettivi fissati dal DPEF e dalla risoluzione parlamentare che lo ha approvato, e in particolare:

- a) di migliorare l'efficienza del servizio di fornitura del gas alle famiglie e alle imprese;
- b) di ridurre i prezzi, spingendoli a convergere con quelli medi dei Paesi europei non autosufficienti;
- c) ampliare il mercato e favorire un conseguente sviluppo della occupazione nel settore.

In questo senso, il presente decreto non solo si inserisce nel più generale processo di liberalizzazione da tempo in atto nel Paese (telefonia, energia elettrica, servizio postale), ma lo intensifica e lo accelera, quando prevede che nel 2003 tutti gli utenti vengano qualificati come clienti idonei. La Commissione bilancio, consapevole del ruolo che l'apertura alla concorrenza del mercato del gas e dell'energia elettrica può svolgere nella modernizzazione del Paese e nell'iniziativa per il superamento del differenziale di inflazione che ancora permane tra il sistema economico italiano e quello dell'Unione europea, esprime particolare apprezzamento per l'intensità e la rapidità della liberalizzazione indotta dal presente decreto e sollecita affinché anche nel settore dell'energia elettrica – nel rispetto della peculiarità di questo mercato – l'apertura alla concorrenza possa assumere ritmi più intensi di quelli originariamente previsti. Tra l'altro, una piena sintonia, anche temporale, nel processo di liberalizzazione di entrambi i settori favorirebbe l'impegno delle due grandi società *ex monopoliste* nel mercato da cui erano escluse, così consentendo una va-

lorizzazione di queste Società per azioni che non nasca dal mantenimento di rendite monopoliste, ma dall'ampliamento della gamma delle loro attività.

La Commissione bilancio rileva che la scelta del Governo di fare intervenire la liberalizzazione in tutti i comparti della cosiddetta «filiera» del gas – anche attraverso la separazione societaria delle attività di trasporto e stoccaggio – appare coerente con lo spirito e la lettera della legge delega, che si era esplicitamente proposta di andare oltre la mera separazione contabile, prevista dalla direttiva comunitaria.

Quanto all'introduzione di due tetti *antritrust*, uno relativo all'immissione in rete e l'altro relativo al mercato finale, la Commissione bilancio rileva che essi – al di là della loro puntuale definizione numerica e dei tempi in cui conseguirla – appaiono indispensabili al fine di favorire una accelerata apertura del mercato ed emergere in esso di nuovi operatori.

Quanto all'effetto sui prezzi finali del gas – prezzi sopportati dalle famiglie e dalle imprese – la Commissione bilancio rileva che dalla liberalizzazione disposta dal decreto è ragionevole attendersi un loro rapido riallineamento su quelli medi dei Paesi europei non autosufficienti. A questa già significativa riduzione potrebbe poi accompagnarsi quella derivante dall'eventuale revisione del complessivo prelievo fiscale sul gas: sia per ragioni economiche, sia per ragioni sociali, è ragionevole prevedere che – a parità di oneri per la finanza pubblica – gli effetti della riduzione di questo prelievo potrebbero essere più virtuosi di quelli indotti da sgravi operati su altre basi imponibili.

La Commissione bilancio, alla luce degli obiettivi di promozione dello sviluppo e di lotta all'inflazione fissati dal DPEF, rileva inoltre che appare urgente l'approvazione di una norma che precluda alle società concessionarie del servizio del gas di assumere partecipazioni, anche di minoranza, in imprese che svolgono le cosiddette «attività post-contatore», per l'evidente abuso di posizione dominante che da ciò conseguirebbe.

Quanto al ruolo dell'Autorità di settore nell'attività di regolazione del mercato del gas, la Commissione bilancio ritiene che il decreto delegato in esame debba pienamente rispettare quanto disposto dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa».

Il senatore MANTICA, preannunciando il voto contrario della sua parte politica sulla proposta del relatore, rileva che il recepimento della direttiva comunitaria non garantisce condizione di reciprocità tra i *partner* dell'Unione, risultando pertanto penalizzante per il mercato italiano del gas, a cominciare dalla maggiore facilità di accesso alla rete per gli operatori esteri, soprattutto francesi e tedeschi. Affermando poi di non condividere la disciplina proposta per l'attività di importazione, che sembra ignorare la casualità delle localizzazioni dei giacimenti, così come gli obblighi di accesso a seguito di contratti «*take or pay*», dichiara di ritenere preferibile procedere inizialmente alla sola liberalizzazione della vendita

del gas di produzione nazionale, che consentirebbe di ottenere dei vantaggi anche in termini di stoccaggio. A suo avviso, lo schema di decreto non tiene neanche conto di quanto le fonti energetiche abbiano condizionato lo sviluppo del nostro Paese e della circostanza per cui il gas, a seguito di una serie di scelte sul ricorso all'energia nucleare e all'utilizzo del carbone, diventerà un fattore strategico, considerati anche i problemi del mercato idroelettrico. L'obiettivo di liberalizzare tutta la filiera del gas determina l'insorgenza di molteplici problemi sia in termini di salvaguardia delle imprese di produzione, dal momento che non tutti i clienti sono immediatamente qualificati come idonei, sia in termini di parità di trattamento dei distributori, dal momento che le aziende trasformate in società per azioni, a differenza delle altre, possiedono in virtù di una rivalutazione già effettuata impianti con un valore corrispondente a quello di mercato. Si sofferma poi sulla situazione confusa che si determinerà per un certo periodo per il mercato del gas a causa della mancanza di una stretta correlazione tra le disposizioni sui servizi pubblici essenziali inserite nel disegno di legge n. 4014 e quelle del provvedimento in esame. Dichiara quindi di non comprendere appieno neanche l'esigenza di prevedere subito una separazione societaria e anche proprietaria secondo il commissario Monti: a suo avviso, l'obiettivo della trasparenza è perseguibile anche attraverso la sola separazione contabile-amministrativa, istituendo eventualmente un osservatorio di verifica. Esprimendo quindi perplessità sulle impostazioni culturali sottese alla direttiva comunitaria, considera non condivisibile la scelta di dare avvio ad una liberalizzazione più accelerata di quanto sarebbe necessario, ignorando la difesa di un patrimonio nazionale come quello rappresentato dall'Eni. Per quanto riguarda poi la finalità di riduzione dei prezzi come principale risultato della liberalizzazione, ricorda che, rispetto alle iniziali dichiarazioni, l'*Authority* oggi parla di una misura dimezzata del differenziale di prezzo rispetto agli altri paesi europei (6 per cento anziché 12 per cento) mentre gli operatori ritengono addirittura che la differenza si aggiri intorno al 3 per cento. Al riguardo, esprime anzi il timore che il provvedimento possa produrre un maggior ricorso a prezzi fissati amministrativamente, considerati i poteri attribuiti in materia di tariffe all'autorità di controllo. Nel ricordare poi le dichiarazioni del ministro Letta circa la possibilità di dar luogo ad una maggiore apertura del mercato elettrico dopo 90 giorni dalla vendita dell'ultima centrale da parte dell'Enel, auspica che il Governo assuma le conseguenti iniziative a livello legislativo e che lo schema di decreto in esame possa essere modificato prevedendo un processo di liberalizzazione più graduale, che risulti meno punitivo per il mercato italiano.

Il senatore MARINO, dopo aver preliminarmente concordato con le osservazioni del relatore in ordine agli aspetti legati alla copertura finanziaria, dichiara di non condividere lo schema di parere illustrato, preannunciando il proprio voto di astensione: in particolare non concorda con l'auspicio di rapidità nel processo di liberalizzazione, che a suo avviso richiede invece una ulteriore e più approfondita riflessione critica, al fine di

tutelare i livelli occupazionali, per garantire il controllo delle tariffe e per evitare il rischio di oligopoli e cartelli. Nel rilevare che la previsione di una liberalizzazione a decorrere dal 2003 non corrisponde a decisioni analoghe negli altri Paesi europei, che hanno tutti mostrato una maggiore cautela nell'apertura dei mercati, si sofferma sulla questione della reciprocità che deriva dal diverso comportamento a livello comunitario. Ricordati gli elevati consumi di gas per l'Italia e la rilevante dipendenza dall'estero, ritiene necessario continuare ad applicare il concetto di stoccaggio a fini strategici; per ciò che concerne l'introduzione dei tetti, poi, evidenzia le conseguenti penalizzazioni dell'ENI, che risulterebbe costretta a cedere i propri contratti o a limitare la capacità di mercato. Per quanto riguarda la separazione societaria fra i vari stadi di attività del settore, sottolinea l'inopportunità di tale disposizione, anche tenuto conto che la direttiva comunitaria al fine di garantire la trasparenza richiede la sola separazione gestionale. Esprime perplessità anche in relazione agli aspetti connessi con l'accesso alla rete, osservando che l'accesso regolamentato, privilegiato rispetto a quello negoziato, facilita gli operatori stranieri ad entrare nel mercato italiano. Evidenzia, infine, che lo schema di decreto in esame si sovrappone in modo non opportuno con le disposizioni recate dal disegno di legge in materia di servizi pubblici locali.

Il senatore FERRANTE, nel rilevare che lo schema di parere illustrato appare in linea con l'ampio dibattito svolto in Commissione sulla stessa materia, anche in occasione dell'audizione del Commissario Monti, ritiene necessario valutare approfonditamente come il decreto in esame attui gli obiettivi di liberalizzazione e apertura dei mercati fissati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e la corrispondenza con la direttiva comunitaria. Nel soffermarsi sulla formulazione del parere relativa all'introduzione dei tetti all'immissione in rete e alla distribuzione finale, sollecita una riflessione sulla garanzia di reciprocità con gli altri Paesi europei: al riguardo ritiene necessario chiedere al Governo, eventualmente prevedendo una integrazione del parere, di effettuare un monitoraggio del percorso di apertura e di liberalizzazione nazionale rispetto a quello degli altri Paesi. In relazione alla questione del pagamento del gas a prescindere dalla entità del consumo, ricorda che la SNAM già introduce tale clausola nei propri contratti, trasferendo il vincolo del «*take or pay*» sugli acquirenti: occorre valutare al riguardo se non si tratti di un eccessivo onere a carico dei consumatori finali.

Il relatore MORANDO, nel precisare preliminarmente che le questioni affrontate nello schema illustrato sono di competenza della Commissione bilancio in quanto riflettono scelte di politica economica per il Paese, concorda con i rilievi relativi alla questione della reciprocità e propone di integrare il parere al fine di prevedere una sollecitazione del Governo per un maggiore impegno, nelle idonee sedi comunitarie, che garantisca la reciprocità nel processo di liberalizzazione dei mercati, anche al fine di tutelare il valore delle aziende nazionali. In relazione agli effetti

penalizzanti segnalati, ricorda che il Paese presenta un differenziale di inflazione riconducibile principalmente alla mancata liberalizzazione dei mercati: al fine di superare tale differenziale, e quindi nell'interesse nazionale, risulta necessario disporre interventi di apertura, la cui esigenza si manifesterebbe comunque a prescindere da quanto richiesto nella normativa comunitaria. Pur nella consapevolezza che tale obiettivo deve tenere conto della necessità di tutelare la capacità produttiva nazionale e che non è possibile ignorare i problemi correlati alla reciprocità, ritiene opportuno definire il contesto di priorità nell'ambito del quale, come del resto indicato dallo stesso DPEF, l'aspetto dell'apertura e della liberalizzazione dei mercati appare fondamentale. Nel ritenere fondati i rilievi relativi alle disparità di trattamento tra società pubbliche e private in materia di rivalutazione degli impianti, ricorda che in sede di discussione sul disegno di legge in materia di servizi pubblici locali, il Governo si è dichiarato disponibile a individuare soluzioni che consentano di mitigare tale disparità; analogamente in relazione alla questione correlata alle aziende di minore dimensione, auspica che nel parere della Commissione di merito sia presente una sollecitazione a prevedere la separazione anche per le imprese di minori dimensioni. In relazione ai tetti previsti dallo schema di decreto, pur riconoscendo che si tratta di una disposizione non specificamente richiesta dalla normativa comunitaria, evidenzia che la formulazione del parere esprime un generico apprezzamento per l'introduzione di tali limiti, pur non esprimendosi in relazione alla puntuale indicazione quantitativa. In relazione alla separazione societaria, osserva che quanto previsto dal decreto, non esplicitamente previsto dalla direttiva comunitaria, risulta opportuno nel contesto nazionale in quanto accelera la liberalizzazione desiderata. In merito al tema dei prezzi, infine, rileva che la riduzione attesa dalla apertura del settore potrebbe essere opportunamente accompagnata da interventi sulla fiscalità, che rafforzerebbero una ulteriore riduzione dei prezzi, con evidente beneficio delle famiglie e del settore produttivo.

Con il parere contrario del senatore Mantica e l'astensione del senatore Marino, viene quindi posto ai voti e accolto il parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, come modificato dal relatore.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente COVIELLO avverte che, su richiesta del rappresentante del Governo, la Sottocommissione per i pareri è convocata domani mercoledì 5 aprile, alle ore 13.30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

344^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1286-B) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, il senatore BOSELLO sottolinea il carattere di disciplina di principio delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la cui definitiva approvazione consentirà di impostare il rapporto tra il Fisco e i contribuenti su basi completamente nuove rispetto alla prassi e alla tradizione amministrativa finora invalsa. L'ampio consenso maturato sia in Commissione che in Assemblea sul testo originario approvato dal Senato testimonia lo spirito costruttivo con il quale è stato affrontato un disegno di legge di grande rilievo. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati appaiono in parte apprezzabili e in parte non pienamente condivisibili, ma sono intervenute in un lasso di tempo tanto prolungato da rendere ormai estremamente problematiche ulteriori modifiche da parte del Senato. A suo giudizio, quindi, appare preferibile non modificare il disegno di legge, ancorchè in parte imperfetto e meritevole di qualche miglioramento, rispetto al rischio di vanificare il lavoro compiuto dalla Commissione, non riuscendo ad approvare definitivamente il testo nell'attuale legislatura.

Il Presidente GUERZONI rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

(1614) AGOSTINI ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(2964) VEGAS ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(4285) BONATESTA ed altri – *Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il relatore STANISCIÀ riferisce alla Commissione sul lavoro svolto dal Comitato ristretto ed illustra il testo unificato dallo stesso predisposto, puntualizzando che il collegio minore si è fatto carico di predisporre una disciplina in grado di tener conto sia di alcune istanze sottolineate dai soggetti interessati, sia delle compatibilità di bilancio rispetto alle risorse preordinate nel Fondo speciale di parte corrente con la legge finanziaria per il 2000; in quest'ottica, è stata per il momento abbandonata l'ipotesi di conferire al Governo una delega per il riordino generale della materia. L'articolo 1 del testo concerne il recupero di indebiti pagamenti, e prevede la restituzione delle somme già oggetto di recupero o in corso di recupero da parte dell'Amministrazione del tesoro. L'articolo 2 prevede l'elevazione del limite di reddito per le pensioni di guerra indirette, equiparandone la disciplina a quella in vigore per altri tipi di pensione. L'articolo 3 rende relativa la presunzione assoluta definita nella legge 8 agosto 1991 n. 261 per la definizione della interdipendenza del danno. L'articolo 4, invece, semplifica ed accelera le procedure per il ricorso gerarchico, mentre l'articolo 5 interviene nelle procedure di emissione delle decisioni della Corte dei conti in materia di pensionistica di guerra. La norma di copertura, definita dall'articolo 6, corrisponde alle risorse preordinate nella legge finanziaria. In conclusione, egli propone quindi alla Commissione di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo approvato dal Comitato ristretto.

Il senatore AGOSTINI esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dal Comitato ristretto, ma ritiene opportuno approfondire alcune questioni, soprattutto in merito alla disposizione recata dall'articolo 3, per la quale preannuncia la presentazione di una proposta emendativa.

Il senatore VEGAS si dichiara convinto che il testo approvato dal Comitato ristretto, pur frutto di un meritorio impegno da parte della Commissione al fine di risolvere alcune delle annose questioni pendenti in materia di pensionistica di guerra, risente negativamente della assenza di una specifica misura a favore dei grandi invalidi di guerra. Le risorse finanziarie disponibili, tuttavia, non consentono di predisporre quelle misure ad ampio raggio proposte nei disegni di legge delega originariamente presen-

tati: stando così le cose, pur apprezzando il testo del Comitato ristretto, egli preannuncia la presentazione di ulteriori emendamenti.

Il sottosegretario SOLAROLI giudica il testo approvato dal Comitato ristretto un significativo passo avanti in merito a questioni da tempo all'attenzione del Parlamento; il Governo non trascura peraltro le esigenze di quanti attendono ulteriori risposte nel settore della pensionistica di guerra, ma le risorse attualmente disponibili non consentono di adottare misure più ampie. Egli conclude, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare successivamente la possibilità di reperire ulteriori risorse.

Verifica la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente GUERZONI pone ai voti la proposta del relatore di assumere come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che viene approvata all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BONAVITA sottopone all'attenzione della Presidenza l'esigenza di informare la Commissione circa l'orientamento del Governo in merito all'attuazione del decreto legislativo relativo alle dismissioni delle Fondazioni bancarie, oggetto, tra l'altro, di verifica da parte delle autorità comunitarie.

Dopo che a tale richiesta si sono associati i senatori BOSELLO e ALBERTINI, il Presidente GUERZONI si riserva di valutare gli strumenti regolamentari per accogliere tale richiesta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente GUERZONI avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1614, 2964 E 4285**

«Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»

Art. 1.

(Recuperi di indebiti pagamenti)

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebita non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

Art. 2.

(Elevazione del limite di reddito)

1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a lire 22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 261)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 8 agosto 1991, n. 261, la parola : «sempre» è soppressa.

Art. 4.

(Ricorso gerarchico)

1. Alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: «Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione» sono soppresse;

b) all'articolo 16, comma 1, il secondo capoverso è soppresso.

2. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui al comma 1 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)

1. Nei giudizi in materia pensionistica di guerra davanti alla Corte dei conti, nel caso in cui si ravvisino la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, la competente Sezione decide con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero ad un precedente conforme. Le predette decisioni in forma semplificata sono assunte in camera di consiglio nel rispetto della completezza del contraddittorio e sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze. Nei giudizi di cui al presente articolo la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto, opponibile al collegio, del presidente della sezione o di un magistrato da lui delegato.

2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino depositati da oltre dieci anni sono dichiarati perenti, salvo che le parti proponano istanza per la decisione entro 365 giorni dalla stessa data.

Art. 6.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato

di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a partire dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

414^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

Riferisce alla Commissione il senatore BISCARDI, il quale informa preliminarmente che il disegno di legge – già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati – è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, che non ha raggiunto al proprio interno un orientamento unanime sul parere da esprimere alla Commissione esteri, competente nel merito. In particolare, sono emerse opinioni contrastanti sulla valutazione della nuova disciplina dell'incarico all'estero per i docenti italiani, la cui attuale durata settennale (prorogabile, a certe condizioni, per un ulteriore settennio) sarebbe ridotta ad un quinquennio, al termine del quale occorrerebbe obbligatoriamente prestare servizio in Italia per tre anni prima di poter concorrere ad una nuova selezione per il successivo (e ultimo) quinquennio. Benché la normativa attuale abbia dato luogo alla cristallizzazione di molti incarichi, di fatto divenuti pressoché permanenti, non si può infatti non rilevare che la contrazione da sette a cinque anni rischia di ridurre la valenza dell'esperienza didattica all'estero. Occorre allora sollecitare la conclusione di accordi bilaterali specifici, affinché nei curricula delle scuole straniere sia inserito l'insegnamento della lingua e della cultura italiane, quale elemento qualificante della cultura europea.

Inoltre, il Parlamento è stato fatto oggetto di forti pressioni da parte sindacale, a testimonianza delle attese nel frattempo consolidatesi all'estero. Nel merito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati,

egli ritiene peraltro discutibile la disposizione secondo cui il personale docente può concorrere ad un secondo incarico all'estero solo nel caso in cui non vi abbia già prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni. Invita altresì a non perdere di vista il fine generale, rappresentato dalla necessità di offrire un insegnamento sempre più qualificato e aggiornato alle comunità italiane residenti all'estero, così come alle popolazioni locali interessate alla lingua e alla cultura italiane.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI esprime contrarietà al testo come modificato dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che l'obbligo di rientro in Italia per tre anni fra un incarico e l'altro ne impedisca di fatto il rinnovo. Meglio sarebbe stato, allora, prevedere un unico incarico, non prorogabile, ovvero ridurre il periodo di rientro obbligatorio ad un solo anno scolastico. Egli si mostra altresì scettico sull'opportunità di reclutare *in loco* personale idoneo a trasmettere adeguatamente la cultura italiana all'estero: si tratta, a suo giudizio, di una sorta di privatizzazione dell'insegnamento della cultura italiana, che non può non suscitare forti perplessità. Auspica invece un più corretto rapporto di reciprocità nell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, e richiama a tal fine gli orientamenti emersi nel corso degli incontri avuti da una delegazione della Commissione recentemente recatasi in Francia con i rappresentanti delle locali scuole italiane.

Infine, egli ricorda che è stato recentemente siglato un contratto che disciplina numerosi aspetti del rapporto di impiego dei docenti italiani all'estero, il quale verrebbe completamente travolto dall'approvazione della nuova normativa in discussione. Invita pertanto la Commissione ad un'attenta riflessione, suggerendo di attendere la naturale scadenza contrattuale prima di procedere all'approvazione della nuova regolamentazione.

Il senatore TONIOLLI conviene sull'opportunità di diffondere la lingua e la cultura italiana in un rapporto di reciprocità con l'estero. Osserva tuttavia che il provvedimento in discussione riguarda il personale docente nelle scuole italiane all'estero, essenzialmente rivolte ai cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale. Annuncia pertanto l'orientamento contrario del suo Gruppo al disegno di legge in discussione, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore LORENZI richiama a sua volta gli incontri avuti dalla delegazione della Commissione recatasi a Parigi con i rappresentanti sindacali delle scuole italiane, nel corso dei quali (con inusuale intensità) è stata attribuita alla Commissione la responsabilità di modifiche introdotte invece dalla Camera dei deputati e la cui valutazione di merito spetta peraltro alla Commissione affari esteri. Non può tuttavia disconoscersi che il provvedimento mortifica la legittima aspirazione di molti docenti italiani a prestare all'estero parte del proprio servizio, tanto più gravemente in

quanto si inserisce in un sistema purtroppo privo di elementi meritocratici e in cui il servizio all'estero rappresenta un significativo momento di arricchimento sia in termini di carriera che di esperienza e di gratificazione. Quanto agli aspetti economici, egli conviene che in termini assoluti la retribuzione all'estero non sia paragonabile a quella nazionale, ma invita a riflettere sul diverso costo della vita nei Paesi stranieri.

Conclusivamente, pur convenendo sulla possibilità di apportare qualche modifica migliorativa all'attuale disciplina dell'incarico all'estero, ritiene che la proposta riduzione da sette a cinque anni sia motivo di eccessiva mortificazione del personale docente e non possa che indurre ad una valutazione negativa del provvedimento, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BRIGNONE richiama l'attenzione sulle differenze esistenti fra le scuole italiane nei diversi Paesi stranieri. L'esperienza registrata a Parigi non è infatti a suo avviso assimilabile a quella di altri Paesi, nei quali le scuole italiane versano in tutt'altre condizioni. Egli suggerisce pertanto di tenere in primo luogo conto dell'esigenza di assicurare la presenza all'estero di insegnanti che rappresentino adeguatamente la scuola e la cultura italiane; inoltre, nel prendere atto degli interessi di categoria degli insegnanti in servizio all'estero, in termini di gratificazione, riconoscimento della professionalità e rispetto della stabilità familiare, invita a non tralasciare il parallelo interesse di coloro che siano inseriti nelle graduatorie per ottenere un incarico all'estero ed auspichino pertanto un più costante *turn over*. Non va infatti dimenticato, sottolinea, che fino a poco tempo fa l'assegnazione degli incarichi all'estero rispondeva a criteri assai poco trasparenti e, in assenza di qualunque forma di selezione, assicurava un assai scarso avvicendamento. A ciò si aggiunge l'esperienza della composizione delle commissioni per gli esami di Stato nelle medesime scuole italiane all'estero, anch'essa fino a poco tempo fa caratterizzata da una forte arbitrarietà da parte dell'Amministrazione.

Quanto al merito del provvedimento, egli ritiene che la Commissione debba essere maggiormente informata sulle sedi delle scuole italiane all'estero, sulla loro frequentazione da parte di italiani temporaneamente all'estero ovvero di studenti locali che intendano poi proseguire gli studi universitari in Italia, nonché sulla revisione in atto degli attuali corsi di studio. In assenza di tale documentazione, ritiene di non poter esprimere un giudizio sufficientemente approfondito e preannuncia conseguentemente la propria astensione.

Il PRESIDENTE precisa che il termine per l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo alla Commissione affari esteri scade nella giornata odierna.

Nel dibattito interviene quindi il senatore MONTICONE, il quale chiede anzitutto chiarimenti in ordine all'applicazione del provvedimento in ambito universitario.

In una breve interruzione, il relatore BISCARDI precisa che il provvedimento trova applicazione per i lettori di italiano nelle università straniere.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore MONTICONE richiama a sua volta il contratto recentemente concluso con i sindacati del personale docente all'estero, che verrebbe inopinatamente travolto dall'approvazione della nuova disciplina di rango legislativo. Quanto alla durata dell'incarico, ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere l'attuale durata settennale, sia pure evidentemente confermando l'introduzione di puntuali meccanismi di selezione. Conviene altresì con il relatore Biscardi sull'inopportunità di precludere un nuovo incarico quinquennale a coloro che abbiano già prestato servizio all'estero per un periodo complessivo superiore a sette anni.

La senatrice PAGANO esprime meraviglia per gli orientamenti manifestati nel dibattito, soprattutto da parte dell'opposizione.

Dopo essersi soffermata analiticamente sul numero dei plessi scolastici statali all'estero e su quello degli insegnanti di ruolo ivi distaccati, rileva infatti che il 70 per cento di tale personale si trova al primo settennio, mentre il restante 30 per cento ha superato la durata massima di incarico prevista a livello generale dalla legge. Tale superamento è stato reso possibile, osserva, da una norma di carattere particolare che consente la ricollocazione, a domanda, del personale che abbia concluso il primo settennio nelle graduatorie per il rinnovo dell'incarico. Ciò ha di fatto consentito di disattendere la norma di carattere generale e ha impedito il naturale *turn over*.

A ciò si aggiunge la considerazione che l'ordinamento scolastico italiano ha, negli ultimi anni, subito significative modifiche, sulle quali occorre che il personale docente all'estero sia adeguatamente aggiornato e formato. Ritiene pertanto indispensabile garantire il ricambio degli incarichi, assicurando nel contempo che gli insegnanti che rientrano in Italia abbiano il tempo ed il modo di aggiornarsi sulle principali innovazioni introdotte nell'ordinamento scolastico. In tal senso, la disciplina prefigurata dalla Camera dei deputati è a suo avviso corrispondente alle esigenze, tanto più se si considera che – in altre sedi – è spesso invocata la possibilità per i docenti di godere di un anno sabbatico ovvero di svolgere esperienze all'estero.

Il senatore BERGONZI rileva che la normativa attuale, pur con le sue carenze, ha comunque consentito il ricambio per il 70 per cento del personale. Pur concordando con l'opportunità di assicurare un *turn over* completo, esprime pertanto perplessità sul testo come modificato dalla Camera dei deputati, e invita in particolare ad assicurare un giusto riconoscimento dell'esperienza già maturata, a garantire l'aggiornamento dei docenti in servizio all'estero sulle innovazioni introdotte nell'ordinamento

italiano, a non sottovalutare i problemi di natura familiare e a rispettare gli istituti contrattuali.

In considerazione del fatto che la Commissione è chiamata, in questa sede, ad esprimere un mero parere non vincolante alla Commissione affari esteri e che il dibattito dovrà comunque giungere all'esame dell'Assemblea, egli invita conclusivamente a trasferire l'approfondimento in quella sede, anche al fine di raggiungere una posizione possibilmente unitaria fra i componenti della Commissione.

Il senatore MASULLO ritiene a sua volta indispensabile garantire il più completo *turn over*, evitando che il privilegio di pochi si trasformi in diritto inalienabile. A tal fine, occorre non perdere di vista l'obiettivo fondamentale della presenza degli insegnanti italiani all'estero, anziché concentrare la discussione sugli interessi di categoria. In tal senso, richiama il compito delle scuole italiane all'estero di conservare il rapporto fra la cultura italiana e la comunità residente all'estero (eventualmente anche nel senso della restaurazione di antiche radici recise) ed invoca la fissazione di criteri trasparenti di selezione.

Il senatore PACE auspica che la valutazione sulla qualità dell'insegnamento sia tenuta distinta da quella sulla durata dell'incarico all'estero. Esprime poi il giudizio contrario del suo Gruppo sul disegno di legge in esame, ritenendo preferibile sollecitare la Commissione affari esteri a stralciare l'articolo 9, anziché procedere ad una disciplina legislativa di istituti affidati allo strumento contrattuale. Si associa poi alla richiesta del senatore Brignone di una maggiore informativa sulle condizioni operative delle scuole italiane all'estero, nelle diverse sedi.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale manifesta la propria difficoltà a proporre l'espressione di un parere sulla base degli orientamenti emersi nel dibattito. Ricorda peraltro di aver presentato, oltre un anno e mezzo fa, un disegno di legge per la diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero (atto Senato n. 3368), assegnato alle Commissioni riunite 3^a e 7^a, di cui sollecita un immediato esame.

Pur essendo favorevole al principio del completo *turn over*, l'inidoneità degli strumenti offerti nel disegno di legge in esame gli impedisca di formulare un giudizio conclusivo. Rinuncia pertanto al proprio incarico di relatore.

Il senatore DONISE propone di trasmettere alla Commissione affari esteri un parere favorevole condizionato all'accoglimento di una proposta di stralcio dell'articolo 9, in considerazione dell'autonomo rilievo che la questione delle scuole italiane all'estero riveste nell'ambito del provvedimento.

Il senatore PACE annuncia il proprio voto favorevole. Osserva infatti che la questione merita una discussione *ad hoc*, tanto più che l'esame del disegno di legge in titolo non può che limitarsi alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e la predisposizione di eventuali emendamenti unitari in vista della fase di esame in Assemblea rischia di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole condizionato del senatore Donise è posta ai voti ed accolta a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (n. 148)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Su proposta del PRESIDENTE, senza discussione, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo.

L'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 9,15, per l'esame del disegno di legge n. 4557, recante istituzione del giorno della memoria. Avverte altresì che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale con sede in Portici. (n. 146)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il relatore BEDIN illustra alla Commissione la proposta di nomina del professor Francesco De Stefano a presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale con sede in Portici, ricordando che a tale istituto, con lo schema di decreto interministeriale di ripartizione dei fondi del capitolo 1661 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2000, su cui la Commissione ha espresso parere in data 21 marzo 2000, è stato attribuito un contributo di funzionamento di 250 milioni per la realizzazione di attività di ricerca e per la messa in opera di nuovi progetti.

In particolare illustra alla Commissione il *curriculum* del professor De Stefano, che è professore ordinario di ruolo (dal 1978) presso l'Università di Napoli Federico II e che ha rivestito importanti cariche in ambito scientifico, sia in Italia che all'estero, anche a livello comunitario. Precisa ulteriormente che dal 1998 è il nuovo direttore del Dipartimento di economia e politica agraria e del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, che ha ricoperto ulteriori importanti incarichi di studio e di consulenza, ed è inoltre autore di numerose pubblicazioni, membro dell'Accademia dei Georgofili e di altri organismi scientifici.

Ritiene pertanto che la vasta preparazione scientifica del candidato, l'esperienza accumulata, anche sotto il profilo gestionale, oltre che in attività di ricerca, di consulenza e di studio, rendano la candidatura proposta dal Governo pienamente sostenibile dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore BUCCI, nel precisare di non aver avuto modo di approfondire adeguatamente il *curriculum* del professor De Stefano, ritiene necessario più tempo per poter esaminare la nomina proposta dal Governo, dichiarando che, in caso contrario, non parteciperà alla votazione.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che, a seguito della proroga di dieci giorni già chiesta dalla Commissione, il termine per la espressione del parere scade il 6 aprile, e propone pertanto di anticipare l'orario di inizio della seduta, già convocata per domani alle ore 15, alle ore 14,30.

Dopo che il senatore LAURIA Baldassare ha ricordato che la seduta dell'Assemblea di domani si protrarrà fino alle ore 14, ha la parola il senatore CUSIMANO, il quale ricorda preliminarmente che la *ratio* delle disposizioni legislative che prevedono di sottoporre al parere parlamentare le nomine proposte dal Governo risiede non soltanto nella espressione di un parere sulle nomine governative che, prevedibilmente, in quanto proveniente dalle forze di maggioranza, si orienterà in senso favorevole, ma anche nella esigenza di sviluppare un dibattito politico da cui possa scaturire un'intesa tra le forze di maggioranza e di opposizione, posto che si tratta di procedere, oltre che alle nomine per le presidenze di enti, anche alla composizione degli organismi di gestione, nei quali è auspicabile possano essere rappresentate anche le istanze dei Gruppi di opposizione. Deve invece constatare che si perviene alla proposizione di nomine senza l'apertura di un reale dibattito, di carattere anche politico, al fine di consentire a tutte le forze di partecipare alla gestione della cosa pubblica. Ove tale legittima istanza non venga recepita dalla maggioranza, ritiene che l'unica soluzione percorribile per le forze di opposizione sia quella di non prendere parte alle votazioni su tali proposte, lasciandone tutta la responsabilità morale alla maggioranza.

Il senatore BARRILE ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere una valutazione solo sulla proposta di nomina del Presidente del Centro in questione, non vertendo il dibattito sulla composizione del Consiglio di amministrazione, e pertanto ritiene che la seduta odierna non sia la sede più appropriata per instaurare un approfondimento di tale genere. Ritiene inoltre che il Governo abbia adeguatamente tenuto conto dei problemi di rappresentatività delle forze politiche presenti in Parlamento, come richiesto dal senatore Cusimano, facendo altresì osservare che, in particolare per quel che riguarda i dibattiti nella Commissione agricoltura, sia da parte del Governo che della maggioranza vi è sempre

stata la massima attenzione verso le istanze di tutti i Gruppi politici. Quanto poi alla richiesta di proroga, non la ritiene condivisibile, tanto più che la Commissione ha già fatto ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, di richiedere una proroga di dieci giorni; invita quindi la Commissione ad esprimere il proprio parere.

Il senatore CUSIMANO, prendendo la parola per una precisazione, richiama il dibattito già svoltosi in relazione alla proposta di nomina del professor Marinelli a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, in cui su tale problematica fu richiamata l'attenzione del Governo, che dovrebbe peraltro manifestarla di propria iniziativa.

Il senatore SARACCO, nel condividere le dichiarazioni del senatore Barrile, ritiene comunque che la questione emersa dal dibattito odierno sia meritevole di attenzione, sia in quanto non è stata posta in modo strumentale, sia in quanto pone un problema di rappresentatività - verso il quale ritiene il Governo abbia mostrato attenzione - che comunque tocca una questione di principio da prendere in considerazione.

Il senatore BUCCI, prendendo la parola per un ulteriore chiarimento, richiama alcune questioni affrontate in Commissione in merito al commissariamento e alla gestione dell'AIMA (su cui sono emersi numerosi rilievi critici), si dichiara contrario a processi meccanicistici e ribadisce ulteriormente l'esigenza di un dibattito e un confronto aperto: in tal senso ritiene necessario maggiore tempo per gli approfondimenti e ribadisce che - ove tale richiesta non venga accolta - il Gruppo di Forza Italia non parteciperà alla votazione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare il prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, fa osservare che la Commissione ha già fatto ricorso alla facoltà, prevista dall'articolo 139-*bis* del Regolamento, di richiedere ad una proroga del termine per l'espressione del parere, ribadendo che tale termine scade il giorno 6 aprile, giornata per la quale è già prevista la sospensione dei lavori parlamentari. Nel dichiarare che può comunque consentire un ulteriore, breve rinvio per approfondimenti, ribadisce che il termine ultimo per la espressione del parere non può che collocarsi nella seduta di domani, e invita tutte le forze, anche di opposizione, ad assicurare il raggiungimento del *quorum* deliberativo previsto per la espressione del parere.

Quanto alla questione avanzata dal senatore Cusimano, ricorda che l'esigenza di assicurare una rappresentatività alle forze di opposizione negli organismi di gestione del settore corrisponde ad un valore fondamentale condivisibile e, a titolo personale, avanza la proposta di includere nel parere l'auspicio che il Governo tenga conto, nella composizione degli ulteriori organismi previsti, dell'esigenza di assicurare tale rappresentatività. Dopo aver precisato che - per quanto gli consta - l'esigenza in questione è stata considerata per quel che riguarda la composizione degli organismi

di gestione del ricordato Consiglio nazionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura nonché per l'AGEA, si dichiara disposto a sostenere tale istanza, che ritiene legittima.

Il sottosegretario DI NARDO ricorda che, per procedere alla costituzione degli organismi ordinari (di carattere amministrativo e tecnico-scientifico), è necessario procedere alla preventiva nomina del Presidente, e precisa che la documentazione curriculare del candidato è da quasi un mese all'esame della Commissione.

Il RELATORE, nel condividere le osservazioni svolte dal presidente Scivoletto, auspica che domani la Commissione possa concludere l'esame sulla proposta di nomina, ritenendo che tale procedura contribuisca a valorizzare il ruolo del Parlamento. Al senatore Bucci fa osservare che il termine regolamentare di trenta giorni costituisce a suo avviso un termine sufficiente per esprimere una valutazione; quanto al problema sollevato dal senatore Cusimano, che è di ordine politico, ritiene che si tratti di una questione di rilievo, correttamente posta in quanto affronta il problema di una equa rappresentanza delle forze politiche negli organismi di gestione, mentre occorre valutare se, per organismi di carattere tecnico-scientifico, la questione non vada affrontata in modo diverso. Si dichiara comunque favorevole a rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Il PRESIDENTE conclusivamente rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

308^a Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Turci.

La seduta inizia alle ore 14,50.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla tendenza in atto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, di una risoluzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente CAPONI sottolinea, con riferimento alle oscillazioni del differenziale tra i prezzi vigenti in Italia e quelli degli altri paesi europei, che pur in presenza di un prezzo medio con oscillazioni contenute (anche se significative) si evidenziano differenziali massimi e minimi notevolmente divaricati e tali da non poter essere imputati esclusivamente a fattori di natura strutturale, ma che rinviano a specifici comportamenti dei soggetti del mercato.

Facendo seguito alla relazione svolta nella precedente seduta presenta poi la seguente proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

atteso che i continui aumenti del prezzo del petrolio e dei carburanti, per i riflessi che hanno sull'intera economia nazionale, stanno alimentando una spirale inflazionistica che, a lungo andare, rischia di vanificare i risultati ottenuti dall'azione del Governo in tema di contenimento ed abbattimento dell'inflazione;

considerato che le cause di questo fenomeno sono molteplici e sono sia di natura interna che esterna al nostro paese;

considerato che, per quanto attiene le cause esterne, ineriscono la decisione dei paesi esportatori di petrolio di rallentare l'estrazione di greggio, decisione che il recente vertice di Vienna dell'OPEC, pur prevedendo un incremento della produzione giornaliera di circa il 7 per cento, ha comunque confermato;

atteso che questo tipo di situazione rende necessario da parte dei paesi importatori, ed in particolare da parte dell'Unione Europea, l'apertura di un negoziato ad ampio spettro con i paesi produttori al fine di dare stabilità al mercato del petrolio, all'interno di un quadro di cooperazione e sviluppo;

considerato che, in questo ambito negoziale, è aperta una riflessione sull'uso dell'embargo quale strumento per combattere regimi dittatoriali e pericolosi per la sicurezza internazionale e ciò anche per quanto riguarda l'Iraq e il regime di Saddam Hussein;

atteso che, sul versante interno, i prezzi al consumo, al netto dell'imposizione fiscale, evidenziano un differenziale con gli altri paesi d'Europa che in media è di 45 lire al litro per il gasolio e di 60 lire al litro per la super senza piombo, ma che detto differenziale presenta, nel tempo, forti oscillazioni passando da un minimo di 42,5 lire registrato nel mese di maggio del 1998 ad un massimo di 82,4 lire nel maggio dello scorso anno, oscillazioni che, data la loro ampiezza, non possono essere imputate a fattori di natura strutturale, ma rimandano a specifici comportamenti dei soggetti del mercato, a partire dalle compagnie petrolifere;

considerato che, a determinare questi differenziali di prezzo, sono sia aspetti di cattivo funzionamento dei mercati, sui quali, per altro l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'istruttoria, sia inefficienze generali del sistema, in particolare dovute all'arretratezza della rete distributiva, rispetto a quella degli altri paesi europei.

Tutto ciò premesso:

nel confermare il giudizio positivo sulle iniziative già avviate in tema di contenimento dei prezzi dei carburanti, impegna il Governo ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali al fine di realizzare l'apertura di un negoziato ad ampio spettro con i paesi produttori, all'interno del quale vengano costruiti rapporti di più stretta collaborazione e cooperazione economica, affinché l'Europa sviluppi una sua autonoma politica energetica;

ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali al fine di rimettere in discussione l'attuale embargo nei confronti dell'Iraq, a partire da un allargamento delle maglie degli accordi *oil for food*, con la garanzia che i relativi introiti siano destinati ai fini riconosciuti dall'ONU e mettendo in grado, al tempo stesso, l'industria petrolifera irachena di realizzare gli investimenti necessari ad ammodernare i suoi impianti; ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali affinché vengano messi in atto procedure e meccanismi di controllo antispeculazione sulle borse eu-

ropee del petrolio, invitando le compagnie petrolifere a capitale pubblico o a partecipazione pubblica all'adozione di un codice di comportamento anti-speculazione;

ad intervenire presso la Commissione Europea sollecitando un suo rapido pronunciamento in ordine al Regolamento di attuazione delle misure di rimborso della carbon tax per gli esercenti attività di trasporto, come disposto dalla lettera e) comma 10, articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 15 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

a ricercare i possibili strumenti per intervenire, laddove se ne ravvisi l'esistenza, al fine di contrastare accordi di cartello o pratiche nella fissazione dei prezzi di vendita dei carburanti restrittive dei principi di concorrenza;

a garantire l'efficace funzionamento della cabina di monitoraggio sui prezzi della benzina istituita presso il Ministero dell'industria;

a sostenere e rafforzare l'azione già intrapresa in ordine al processo di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva;

a verificare la possibilità di rendere permanente l'attuale sconto fiscale».

Il senatore Athos DE LUCA chiede chiarimenti sulla osservazione contenuta nella proposta di risoluzione concernente l'utilizzazione del carbone quale fonte di produzione dell'energia elettrica. Propone, inoltre, di inserire nella risoluzione uno specifico punto concernente i rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui meccanismi di fissazione dei prezzi dei carburanti alla distribuzione.

Il presidente CAPONI precisa che l'osservazione richiamata dal senatore De Luca mira a sollecitare le verifiche già previste dalla legge n. 448 del 1998 allo scopo di valutare le ragioni del divario di imposizione fiscale tra le diverse fonti di energia nei paesi europei. Quanto ai rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella proposta di risoluzione si rinvia, senza anticiparne le conclusioni, all'esito della istruttoria che la stessa Autorità ha avviato.

Il senatore CARPI ritiene opportuno un approfondimento sulle motivazioni che sono alla base del diverso trattamento fiscale delle emissioni derivanti dalla utilizzazione del carbone o di altre fonti di energia per la produzione di energia elettrica. Poiché non si ravvisano differenze sostanziali con riferimento alle emissioni, è dell'avviso che la maggiore imposizione fiscale costituisca una penalizzazione del carbone con effetti negativi per ciò che concerne la dipendenza dall'estero degli approvvigionamenti. Considera pertanto opportuno procedere alla verifica sollecitata nella proposta di risoluzione illustrata dal Presidente. Occorre respingere, in proposito, gli atteggiamenti di natura pregiudiziale che sottovalutano le

potenzialità in termini di garanzia per la sicurezza e l'ambiente delle moderne tecnologie.

Il senatore TRAVAGLIA esprime talune perplessità sulla parte della proposta di risoluzione concernente gli interventi di politica estera e particolarmente su quella relativa all'atteggiamento da assumere nei confronti dell'Iraq. Ritiene, infatti, che l'attuale situazione internazionale derivi da decisioni assunte nel passato e finalizzate all'ottenimento di precisi obiettivi.

Precisa di aver valutato con interesse i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui meccanismi per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi. Prende atto, sul punto, del chiarimento del presidente Caponi e dichiara di concordare con la formulazione contenuta nella proposta di risoluzione.

Auspica che nel documento sia espressa anche una valutazione sulle scelte compiute in materia di politica energetica, specie con riferimento al nucleare e al carbone, che hanno comportato una obiettiva situazione di svantaggio per l'Italia.

Il senatore Athos DE LUCA fa presente che la sua richiesta relativa alla osservazione sul carbone non risente di una impostazione di carattere ideologico, ma tiene conto del complesso delle conseguenze derivanti dalla utilizzazione di una determinata fonte di energia, che non sono limitate alle emissioni. Propone, comunque, di sopprimere tale punto della proposta anche perché esso non riguarda specificamente il tema dell'incremento del prezzo dei prodotti petroliferi.

Il presidente CAPONI, nel ribadire l'esigenza di procedere ad un approfondimento complessivo, del resto già previsto dalla legge, non ha obiezioni sulla proposta di sopprimere la parte della risoluzione relativa alla utilizzazione del carbone per la produzione di energia elettrica.

Il senatore GIARETTA esprime il proprio consenso sul documento predisposto dal Presidente. Apprezza, in particolare, l'equilibrio con cui vengono evidenziati i problemi connessi all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Sottolinea l'esigenza di una riflessione complessiva sul trattamento fiscale delle fonti di energia, in considerazione del rilievo che esse assumono per i consumatori e per il regime di sostanziale doppia imposizione che si è venuto a determinare.

Il sottosegretario TURCI propone di modificare la parte della risoluzione sugli impegni di natura internazionale in coerenza con la posizione assunta dall'Italia in sede ONU. A tal fine, occorrerebbe precisare che è opportuno riflettere sull'uso dell'embargo quale strumento per combattere i regimi dittatoriali e pericolosi per la sicurezza internazionale e precisare che l'ampliamento degli accordi *oil for food* dovrebbe essere condizionato

alla garanzia che i relativi introiti siano destinati a fini riconosciuti dall'ONU.

Condivide le ulteriori osservazioni contenute nel documento, ivi compresa quella concernente le modalità di fissazione dei prezzi di vendita dei carburanti e si chiede se non sia più opportuno insistere, invece che su un codice di comportamento anti-speculativo, sulla piena operatività della cabina di monitoraggio sui prezzi istituita presso il Ministero dell'industria.

Il presidente CAPONI concorda con i suggerimenti del rappresentante del Governo e modifica il testo della proposta della risoluzione nel senso da lui indicato, mantenendo, nel contempo, il riferimento al codice di comportamento anti-speculativo.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE dichiara, a nome del suo Gruppo, di astenersi sulla proposta di risoluzione, che contiene una analisi non completa delle cause, anche di carattere internazionale, che sono alla base dell'incremento dei prezzi. Sarebbe stato necessario, infatti, sottolineare l'esigenza di un comportamento *antitrust* nel settore dei prodotti petroliferi a livello mondiale.

Il senatore LARIZZA dichiara il voto favorevole del Gruppo dei democratici di sinistra, evidenziando l'esigenza di un ulteriore approfondimento, nelle sedi opportune, degli aspetti di carattere fiscale.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore ZILIO si esprime in senso favorevole sulla proposta di risoluzione, ribadendo la considerazione già svolta dal senatore Giaretta sul rilievo sociale del problema.

Previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta di risoluzione con le modifiche accolte dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

444^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – *Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali*

(3928) BORNACIN ed altri. – *Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 29 marzo 2000.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Zanoletti, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sullo schema di testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 marzo 2000. Poiché tale parere è motivato dall'incapienza dell'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente per l'esercizio finanziario 2000, occorrerà valutare la possibilità di individuare un'idonea copertura finanziaria su un'altra postazione di spesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile 2000.

Il PRESIDENTE, in apertura di seduta, dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, di nulla osta sul testo del provvedimento in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di modificare l'ultimo periodo del comma 2 sostituendo le parole: «Tale incremento non si applica» con le altre «Tali incrementi non si applicano» e ad eccezione del punto 2, lettera a) del comma 1, per il quale il parere è contrario sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione bilancio ha altresì espresso parere contrario, anche in questo caso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti presentati, con l'eccezione degli emendamenti 1.8 e 1.1, per i quali è stato espresso un nulla osta.

Il Presidente suggerisce ai proponenti di ritirare gli emendamenti sui quali è stato espresso il parere contrario della Commissione bilancio.

Il relatore PELELLA illustra quindi gli emendamenti 1.10 e 1.11, con i quali sono recepiti la condizione e i rilievi posti dalla 5^a Commissione permanente. Illustra altresì il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 4470, avente ad oggetto modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali,

preso atto dei rilievi mossi dalle Commissioni permanenti 1^a e 5^a in sede di espressione dei pareri, in particolare relativamente alla proposta di soppressione del comma 13 dell'articolo 45 della predetta legge n. 144 che, nei fatti, renderebbe la suddetta norma di delega priva, tra i suoi criteri e principi direttivi, della determinazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega medesima;

considerato che il riordino e la riforma della materia di cui al predetto articolo 45 della legge n. 144 appaiono oggettivamente non realizzabili secondo il criterio di invarianza della spesa di cui al comma 13 dello stesso articolo 45;

impegna il Governo

a prevedere, nella prossima legge finanziaria, risorse adeguate alle finalità sopra richiamate, in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi per l'anno 2001 e lire 2.000 miliardi per l'anno 2002».

0/4470/4/11

IL RELATORE

Passando all'espressione del parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti già illustrati nella seduta di ieri, il relatore Pelella osserva che l'ordine del giorno n. 2 affronta la questione della Cassa integrazione nell'area flegrea, che costituisce un argomento attualmente oggetto di esame da parte del Governo, ma del tutto estraneo alla materia disciplinata dal disegno di legge in titolo. Per tale motivo, egli invita i proponenti a

ritirare l'ordine del giorno, preannunciando, ove il suo invito non venga accolto, l'espressione di un parere contrario. Analoghe considerazioni valgono anche per l'ordine del giorno n. 3: anche in questo caso, occorre rilevare che la materia dei lavori di pubblica utilità – peraltro differente da quella dei lavori socialmente utili per le fonti di disciplina normativa, per le finalità perseguite e per i soggetti coinvolti – non rientra tra quelle oggetto del disegno di legge n. 4470.

Egli pertanto invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno preannunciando, qualora essi insistano per la votazione, un parere contrario.

Prendendo poi atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il relatore ritira gli emendamenti 1.4, 1.6 – riservandosi di chiedere al Governo i chiarimenti già esposti in sede di illustrazione dell'emendamento nel corso della discussione in Assemblea – e 1.5. Per quel che riguarda l'emendamento 1.2, suggerisce ai proponenti di ritirarlo, ribadendo la sua intenzione, già annunciata nella seduta di ieri, di presentare, sulla questione, un apposito ordine del giorno per l'Assemblea. Si associa infine al suggerimento del Presidente, di ritirare tutti gli emendamenti sui quali la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Il senatore MONTAGNINO, aderendo all'invito del Presidente e del relatore, ritira gli emendamenti 1.8 e 1.9, segnalando, per quest'ultimo, l'esigenza di provvedere comunque su una materia da lui ritenuta di particolare urgenza. Fa quindi proprio e ritira l'emendamento 1.3.

Il senatore PICCIONI, preso atto della dichiarazione del relatore, sottoscrive l'emendamento 1.2 e lo ritira. Aggiunge quindi la propria firma agli ordini del giorno nn. 2 e 3, insistendo per la loro votazione.

Il senatore GRUOSSO ritira l'emendamento 1.1, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione respinge il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4470 recante: "Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente agli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali".

Considerato:

che nell'area flegrea è in atto una grave crisi sociale e produttiva che coinvolge le granzi aziende produttive e imprese dell'indotto con un conseguente tasso di disoccupazione, tra i più alti in Italia;

che nel comune di Bacoli, alla vicenda dei lavoratori Alenia si aggiungono altre gravi situazioni come quella dei soci-dipendenti ex cooperativa Avino;

che il fallimento dell'azienda Avino ha prodotto circa 90 lavoratori in C.I.G.;

che con l'attuale situazione legislativa la maggior parte di questi lavoratori, espulsi dalla produzione, pur riconosciuti lavoratori «precoci», sono nella impossibilità di andare in pensione;

impegna il Governo

ad assumere concrete iniziative al fine di assicurare il pieno godimento della pensione a tutti i lavoratori «precoci» per i quali sia accertata l'impossibilità del godimento pensionistico, così come dalle disposizioni legislative della legge 8 agosto 1995, n. 335».

0/4470/2/11

LAURO, PICCIONI

Viene altresì posto ai voti e respinto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato n. 4470 concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali.

Considerato:

che i LPU della Calabria nei giorni scorsi hanno inviato a molte istituzioni un documento con il quale chiedono che gli venga riconosciuto il diritto di proroga;

che da una lettera inviata da un cittadino al quotidiano "Il Mattino" e pubblicata in data 14 marzo 2000 si evidenzia che i lavoratori precari che rientrano nel decreto legislativo n. 280 del 1997, sono definiti lavoratori del pacchetto Treu e quindi non sono prorogabili, quelli invece che rientrano nel decreto legislativo n. 468 del 1997 sono considerati successivi al pacchetto Treu e vengono dichiarati prorogabili;

che con il documento i LPU calabresi e campani chiedono, in prima analisi, il riconoscimento di un'unica categoria di lavori socialmente utili, e che qualora ciò non avvenga sia il Presidente della Repubblica a farsi carico della questione.

Impegna il Governo ad assumere concrete iniziative al fine di garantire la legittima equità a tutti i lavoratori di pubblica utilità».

0/4470/3/11

LAURO, PICCIONI

Viene invece approvato l'ordine del giorno n. 4 del relatore.

Posti separatamente ai voti sono quindi accolti gli emendamenti 1.10 e 1.11.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 1.7 per l'assenza dei proponenti.

Essendosi conclusa la votazione degli emendamenti, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4470, nel testo emendato.

(4413) LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 marzo 2000.

Il relatore MONTAGNINO riferisce sull'esito delle audizioni informali da lui svolte su mandato della Commissione. Sono state ascoltate le organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL, nonché la CISA e l'UGL, e la Confindustria. Quest'ultima organizzazione auspica l'introduzione di alcuni correttivi al decreto legislativo n. 469 del 1997, pur esprimendo il convincimento che nel disegno di legge n. 4413 non è condivisibile la proposta di sopprimere il comma 10 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 469, nel quale è sancito il principio della gratuità dei servizi offerti ai prestatori di lavoro dalle agenzie di collocamento privato. La Confindustria ritiene invece necessario un temperamento della disposizione con la quale si prevede che le agenzie private di collocamento debbano avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, si ritiene che tale attività dovrebbe essere autorizzata per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo. La Confindustria è altresì favorevole all'introduzione di alcune modifiche al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 469, per la parte relativa ai requisiti soggettivi previsti per gli amministratori delle agenzie private, nel senso proposto dal disegno di legge n. 4413: anche per quanto attiene ai servizi logistici, si chiede ai soggetti pubblici deputati ad esercitare la vigilanza di precisare meglio le relative richieste, assicurando comunque adeguate sanzioni nei casi di violazione del decreto legislativo n. 469.

Le organizzazioni sindacali si sono pronunciate complessivamente in senso favorevole all'attuale assetto normativo dei servizi all'impiego, con una leggera differenziazione per quel che riguarda la posizione della CISL, più propensa delle altre organizzazioni sindacali a rimuovere il vincolo della esclusività dell'oggetto sociale per le agenzie private di collocamento.

Nel complesso, il relatore ritiene che le audizioni abbiano confermato il contenuto della sua relazione introduttiva. In essa, in sostanza, si intendeva sottolineare che il decreto legislativo n. 469 introduce una normativa complessivamente condivisibile, anche se indubbiamente suscettibile di miglioramenti e integrazioni. Tale decreto attribuisce un ruolo complesso e rilevante ai soggetti privati e l'impegno sia del legislatore sia del Mini-

stero del lavoro e della previdenza sociale dovrebbe essere rivolto a indicazioni chiare e ad esercitare la dovuta vigilanza per evitare che in un settore particolarmente delicato, che agisce direttamente sui diritti della persona, si possano aprire spazi per soggetti privi di requisiti adeguati e non idonei ad assicurare prestazioni qualificate. Anche in relazione alle motivazioni della decisione con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'invalidità del quesito referendario che viene riproposto nel disegno di legge all'esame, occorre comunque ribadire che la pur necessaria modernizzazione del mercato del lavoro non deve spingersi fino ad eliminare regole e garanzie di comportamenti coerenti con il ruolo che le agenzie private di collocamento sono chiamate a svolgere.

Proseguendo nella sua esposizione il relatore Montagnino ricorda che, nell'ambito dell'esame di un altro provvedimento, e precisamente in qualità di relatore sullo schema di decreto legislativo n. 647, relativo alla domanda e all'offerta di lavoro, egli aveva riferito su alcune informazioni che gli erano state fatte pervenire dall'associazione delle agenzie di collocamento private, la ASCOP. Tale intervento, peraltro fedelmente riportato nel resoconto sommario della seduta, è stato evidentemente male interpretato, per questa parte, da un senatore, il quale, intervenendo a sua volta nella stessa sede, ha inteso riferite al disegno di legge n. 4413 gli orientamenti legittimamente espressi dal rappresentante dell'ASCOP, ma con riferimento allo schema di decreto legislativo n. 647. A tale proposito il relatore Montagnino rileva che in seguito a tale incomprensione si è determinata qualche difficoltà di rapporto con l'Associazione che, in realtà, si è limitata a far conoscere, legittimamente, il proprio punto di vista su un provvedimento all'esame della Commissione.

In conclusione, il relatore Montagnino rileva che, comunque, nel merito dei contenuti del disegno di legge all'esame, sia da parte delle organizzazioni sindacali, sia per quel che riguarda la posizione espressa dalle agenzie private, è stata messa in rilievo una certa difficoltà di rapporto tra le agenzie di collocamento e le regioni, che forse dovrebbero essere incoraggiate, anche dall'amministrazione centrale, a gestire un rapporto più positivo e aperto con quanti operano nell'ambito dei servizi all'impiego.

Con riferimento alle osservazioni da ultimo svolte dal senatore Montagnino, il senatore LAURO fa presente che nel suo intervento nel corso della discussione sullo schema di decreto legislativo n. 646, egli ha inteso riferire le posizioni dell'ASCOP relative a tale provvedimento, e non le posizioni riguardanti il disegno di legge all'esame.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti. Dichiarò quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma

1, del Regolamento, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento in discussione l'emendamento 1.0.1 e il seguente ordine del giorno n. 1:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale

in sede di discussione del disegno di legge n. 4413 concernente "Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni"

considerato che:

in data 17 dicembre 1999 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

tale decreto è utile ai fini della corretta attuazione della legge n. 68 del 1999;

le disposizioni contenute nel suddetto decreto non sono state ancora rispettate, in particolare quelle riguardanti le assunzioni;

le graduatorie per l'anno 1998-1999 sono ancora in corso di aggiornamento:

impegna il Governo:

ad attuare entro 30 giorni il citato decreto.».

0/4413/1/11

LAURO

Il relatore MONTAGNINO illustra quindi l'emendamento 1.1 richiamandosi alle argomentazioni e alle riflessioni da lui svolte nella relazione introduttiva e sottolineando in particolare l'esigenza che vengano comunque assicurate adeguate garanzie e tutele per i prestatori di lavoro nella disciplina dei servizi all'impiego pubblici e privati.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 1.2, osservando preliminarmente che il disegno di legge n. 4413 intende portare a termine il processo di liberalizzazione del collocamento per incrementare i servizi e offrire maggiori opportunità ai disoccupati, considerato il fallimento del collocamento pubblico. Anche con riferimento ai risultati delle audizioni informali, la maggioranza che sostiene l'attuale Governo dovrebbe cogliere le esigenze di mutamento dell'attuale assetto dei servizi all'impiego e fornire indicazioni conseguenti: l'emendamento 1.2, raccogliendo un'esigenza propria delle agenzie private di collocamento, intende migliorare il decreto legislativo n. 469, e nello stessa direzione vanno gli altri emendamenti da lui presentati. Ma la proposta emendativa del relatore, che comporterebbe la soppressione dell'intero disegno di legge all'esame e

la preclusione degli altri emendamenti, non consente certamente di affrontare il problema delle disfunzioni del collocamento pubblico e del consolidamento dei servizi all'impiego gestiti da soggetti privati. A tale proposito, sarebbe opportuno che il relatore chiarisse meglio la sua posizione nei confronti delle richieste provenienti dalle associazioni delle agenzie private di collocamento. Allo stesso modo, sarebbe opportuno conoscere gli orientamenti del Governo su tutte le questioni poste con il disegno di legge all'esame, anche in considerazione della palese e riprovevole inerzia dell'Esecutivo per quanto attiene alla realizzazione del Sistema informativo lavoro, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 469.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4470**Art. 1.**

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «31 marzo 2001», con le seguenti: «31 gennaio 2001».

1.8

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2.

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 57, al comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

1.1

DE LUCA Michele, GRUOSSO, DUVA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Tale incremento non si applica», con le altre: «Tali incrementi non si applicano».

1.11

IL RELATORE

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «né all'indennità ordinaria» fino alla fine.

1.4

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DUVA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra le pensioni di inabilità, di reversibilità

o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il divieto di cumulo di cui sopra non opera anche per il periodo pregresso alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

ZANOLETTI, D'ONOFRIO

Al comma 3 sostituire le parole: «1° luglio 2000» con le seguenti: «1° giugno 1999».

1.6

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DUVA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-... A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli operai dell'edilizia e del settore lapideo la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali».

1.2

LAURO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-... A decorrere dal 1° luglio 2000, ai fini dell'integrazione della tutela dei superstiti degli assicurati deceduti in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la retribuzione per il calcolo della rendita corrisposta dall'Inail, determinata con le modalità ed i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali, viene maggiorata del 5 per cento per ogni quinquennio decorso dalla data di costituzione della rendita entro il massimo del 25 per cento, anche in deroga al massimale previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1124. A tale fine si applica alla retribuzione determinata ai sensi del testo unico la sommatoria delle maggiorazioni percentuali maturate.

3-... A decorrere dal 1° luglio 2000, nei casi in cui l'assicurato, deceduto in conseguenza di infortunio o malattia professionale, non ha maturato il periodo minimo di contribuzione che dà diritto al trattamento pensionistico obbligatorio a favore dei superstiti, la retribuzione per il calcolo

della rendita corrisposta dall'Inail, determinata con le modalità e i criteri previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n.1124, viene maggiorata di un importo pari al minimo della pensione sociale anche in deroga al massimo previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1124.

1.5

PELELLA, BATTAFARANO, MONTAGNINO, GRUOSSO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-... Nei casi in cui l'assicurato, deceduto in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non ha maturato il periodo minimo di contribuzione che dà diritto al trattamento pensionistico obbligatorio a favore dei superstiti, per gli eventi mortali verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2000, la retribuzione per il calcolo della rendita ai superstiti corrisposta dall'INAIL, determinata con le modalità e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, viene maggiorata di un importo pari al valore della pensione minima INPS, anche in deroga al massimale previsto dallo stesso testo unico.

«3-... Ai fini dell'integrazione della tutela dei superstiti degli assicurati deceduti in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, per gli eventi mortali verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2000, la retribuzione per il calcolo della rendita ai superstiti corrisposta dall'INAIL, determinata con le modalità e i criteri previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, viene maggiorata del 5 per cento per ogni quinquennio decorso dalla data di costituzione della rendita entro il massimo del 25 per cento, anche in deroga al massimale previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965».

1.3

Roberto NAPOLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-... Nei casi in cui l'assicurato, deceduto in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non ha maturato il periodo minimo di contribuzione che dà diritto al trattamento pensionistico obbligatorio a favore dei superstiti, per gli eventi mortali verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2000, la retribuzione per il calcolo della rendita ai superstiti corrisposta dall'INAIL, determinata con le modalità e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, viene maggiorata di un importo pari al

valore della pensione minima INPS, anche in deroga al massimale previsto dallo stesso testo unico.

«3-... Ai fini dell'integrazione della tutela dei superstiti degli assicurati deceduti in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, per gli eventi mortali verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2000, la retribuzione per il calcolo della rendita ai superstiti corrisposta dall'INAIL, determinata con le modalità e i criteri previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, viene maggiorata del 5 per cento per ogni quinquennio decorso dalla data di costituzione della rendita entro il massimo del 25 per cento, anche in deroga al massimale previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

«3-... A decorrere dal 1° luglio 2000 il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera per le prestazioni a carico dell'INPS e la rendita infortunistica erogata dall'INAIL, nel caso l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale provochino la perdita di ogni capacità lavorativa».

1.9

MONTAGNINO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4413**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

IL RELATORE

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Sono considerate attività propedeutiche e quindi connesse a quella di mediazione: la gestione della banca dati, la ricerca e la selezione del personale, l'orientamento e la formazione dei candidati"».

1.2

LAURO, MULAS

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...»

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei casi di aumento delle attività connesse a richiesta del mercato;"

2. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369".

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.

4. La lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogata.

5. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto lo specifico trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo"».

1.0.1

LAURO, MULAS

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

320^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL LUTTO CHE HA COLPITO IL SENATORE ROBERTO NAPOLI

Il presidente CARELLA rende nota ai colleghi la scomparsa della madre del senatore Roberto Napoli, componente della Commissione.

Il Presidente fa quindi presente che si incaricherà di trasmettere al senatore i sensi del cordoglio suo e di tutta la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25)

(Esame congiunto degli schemi di decreto legislativo nn. 634 e 635 e rinvio)

Il presidente CARELLA ricorda che sugli schemi di decreto legislativo in titolo la Commissione aveva già rinviato l'esame in attesa di conoscere il parere della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Tale parere non è ancora noto, essendo stato espresso da pochi minuti; appare però opportuno ai fini di un'espressione in tempo utile dei

pareri, anche in considerazione del calendario dei lavori parlamentari e degli impegni della Commissione, iniziare comunque l'esame riservandosi di votare i pareri, in modo da conoscere anche le osservazioni eventuali della Giunta per gli Affari europei, nella seduta antimeridiana convocata per domani.

Il Presidente propone quindi di svolgere congiuntamente l'esame dei due schemi di decreto legislativo, restando inteso naturalmente che essi determineranno in esito l'approvazione di due distinti pareri.

La Commissione concorda.

Riferisce alla Commissione il senatore MONTELEONE.

Lo schema di decreto legislativo n. 634 reca l'attuazione della direttiva EURATOM 96/29 che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

La direttiva oggetto di recepimento, dopo aver definito i termini tecnici, delimita il proprio campo di applicazione a tutte le pratiche che comportano un rischio dovuto alle radiazioni ionizzanti, sia provenienti da una fonte artificiale, sia da una fonte naturale.

Si prevede quindi a carico degli stati membri l'obbligo di una autorizzazione preventiva per le pratiche che possono presentare un rischio di radiazione ionizzante, nonché l'obbligo di regolamentare l'eliminazione o il riciclaggio delle sostanze che presentino un livello di radioattività superiore a certi limiti.

Agli stati membri è altresì fatto obbligo di valutare secondo taluni parametri l'autorizzazione di ogni nuova attività che comporti l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, nonché di vietare l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione di generi alimentari, giocattoli e ornamenti personali e cosmetici.

Viene inoltre vietato l'impiego ad attività che comportino l'esposizione a radiazioni ionizzanti di lavoratori infradiciottenni e donne incinte o in allattamento e vengono definite misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria per i luoghi di lavoro dove si possa verificare l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

Lo schema di decreto legislativo, adottato in virtù dell'inclusione della direttiva 96/29 nell'allegato B della legge comunitaria 1998, deve essere valutato in combinato disposto con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che recepiva le precedenti direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti.

In particolare gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto legislativo, riguardanti il campo di applicazione e le relative esenzioni, modifica, secondo le indicazioni di cui agli articoli 2 e 6 della direttiva, gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 230 del 1995, mentre l'articolo 4 reca le definizioni tecniche sostituendo gli articoli 4, 5 e 6 del previgente decreto legislativo.

Con l'articolo 5 viene istituito il Capo III (articoli da 10-*bis* a 10-*octies*) del decreto legislativo n. 230 del 1995, in cui si disciplinano le attività lavorative nelle quali sono presenti sorgenti naturali di radiazioni ai fini della sicurezza dei lavoratori ed eventualmente della popolazione generale.

Per quanto riguarda tale articolo si rileva che la Commissione 11^a – considerato anche che la direttiva 96/29 non detta in materia disposizioni particolari ma si limita a chiedere che gli stati membri individuino mediante indagini di attività lavorative a rischio e di azioni da svolgere a fini di protezione – ha evidenziato nelle proprie osservazioni l'opportunità, per quanto riguarda la disciplina all'esposizione dei lavoratori degli stabilimenti termali (art. 10-*bis*, comma 1, lettera e), di assumere come valori di riferimento quelli di cui alla tabella IV. 3 del decreto legislativo n. 230 del 1995, non apparendo opportuno, salva un'ingiusta penalizzazione delle imprese termali italiane, che la normativa italiana di recepimento si discosti dalla normativa europea. Pertanto la Commissione 11^a propone che all'allegato I-*bis* dello schema di decreto legislativo in esame il punto IV, lettera b), vada modificato nel senso di fissare il limite di esposizione a tre milliSievert/anno, e, alla lettera d), nel senso di prevedere che il datore di lavoro sia tenuto a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di esposizione superi i sei milliSievert/anno.

Gli articoli da 6 a 12 modificano i Capi V e VI del decreto legislativo n. 230 in materia di procedimenti autorizzati e comunicazioni di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 96/29, con effetti anche di opportune semplificazioni procedurali.

Gli articoli da 13 a 21 modificano le disposizioni di protezione sanitaria dei lavoratori, mentre gli articoli 22, 23 e 24, che modificano il capo IX del decreto legislativo n. 230 del 1995, completano l'attuazione delle disposizioni della direttiva in materia di protezione sanitaria della popolazione, che sono già in buona parte recepite dal nostro ordinamento.

Gli articoli da 25 a 28 intervengono sul Capo X del decreto legislativo n. 230 del 1995, disciplinando in particolare gli interventi di emergenza.

Tra i rimanenti articoli, che modificano disposizioni transitorie del decreto legislativo n.230 del 1995 va in particolare valutato l'articolo 38, diretto a favorire un rapido adeguamento delle imprese alla nuova normativa.

Lo schema di decreto legislativo n. 635 reca l'attuazione della direttiva EURATOM 97/43, che si propone di stabilire i principi generali della protezione radiologica delle persone sottoposte ad esposizioni per motivi sanitari e ad altre procedure connesse comportanti radiazioni ionizzanti.

La direttiva si applica in particolare alle esposizioni di pazienti ai fini di una diagnosi o di un trattamento sanitario individuale, all'esposizione di persone nel quadro della sorveglianza medica personale, alla sorveglianza di persone nel quadro di programmi di controllo sanitario, all'esposizione

di persone partecipanti volontariamente a programmi di ricerca medica, all'esposizione di persone nel quadro di procedure medico-legali.

Stabilito il principio generale che l'esposizione per fini sanitari debba determinare un congruo vantaggio rispetto al danno individuale che può provocare, la direttiva stabilisce in particolare che le esposizioni mediche per motivi di ricerca debbano essere esaminate da comitati etici, che devono essere vietate le esposizioni per motivi medico-legali che non siano strettamente necessarie, e che deve essere osservato, per quanto possibile, un criterio di contenimento e gradualità delle esposizioni.

La direttiva fornisce quindi indicazioni agli stati membri circa la disciplina delle singole problematiche connesse all'esposizione alle radiazioni, anche sotto il profilo del contenimento e del controllo delle attrezzature radiologiche, nonché circa le misure di particolare attenzione da adottare per la protezione delle donne in gravidanza o allattamento e dei bambini.

Con lo schema di decreto in esame il Governo ha optato per un recepimento puntuale della delega, in qualche modo superandone addirittura la severità, come nell'articolo 3 che prevede esplicitamente il divieto assoluto dell'esposizione di infradiciottenni o donne in gravidanza che assistano persone sottoposte a esposizioni mediche.

L'articolo 4 concerne le modalità di riduzione al massimo livello possibile dell'esposizione.

L'articolo 5 definisce le responsabilità delle diverse figure che intervengono nell'esposizione, in particolare stabilendo che le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente, e stabilisce i criteri, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del consenso, per l'esposizione di soggetti volontari a scopo di ricerca scientifica.

L'articolo 6 stabilisce che gli interventi radioterapeutici vengano effettuati dal medico specialista, con l'assistenza di un esperto in fisica medica del quale invece viene richiesto solo il parere per le procedure radiologiche.

L'articolo 7 disciplina poi la formazione di questi e degli altri soggetti che operano nel settore. In particolare, per quanto riguarda il personale medico o odontoiatrico, si prevede che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e di odontoiatria prevedano diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e fisica sanitaria, mentre devono essere previsti appositi corsi di diploma universitario per la formazione nel campo delle professioni sanitarie concernenti la radiodiagnostica e la radiologia. Una particolare attenzione, poi, va conferita al comma 5 che stabilisce il percorso formativo dell'esperto in fisica medica, riservato ai laureati in fisica forse con un'eccessiva rigidità.

L'articolo 8 attribuisce alle regioni compiti di controllo per evitare la proliferazione delle attrezzature radiologiche e monitorarne l'utilizzazione, mentre gli articoli 9, 10 e 11 danno attuazione alle disposizioni della direttiva concernenti la protezione particolare dei bambini, le pratiche spe-

ciali in materia di programmi di *screening* e di procedure comportanti alte dosi per il paziente, la protezione della donna durante la gravidanza e l'allattamento e la riduzione del rischio di esposizioni accidentali e non intenzionali dei pazienti nel corso di pratiche radiologiche.

L'articolo 12 disciplina la valutazione statistica delle dosi di esposizioni di origine sanitaria della popolazione nel suo complesso, mentre l'articolo 13 attribuisce agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio i compiti di ispezione.

L'articolo 14, infine, prevede il regime sanzionatorio per le omissioni e gli inadempimenti.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CÒ, con riferimento alla problematica dei percorsi formativi degli esperti in fisica medica, fa presente che il comma 5 dell'articolo 7 dello schema n. 635 stabilisce che tale attività professionale possa essere svolta da laureati in fisica che abbiano conseguito la specializzazione in fisica sanitaria, ovvero che abbiano svolto per cinque anni l'attività di fisico sanitario presso una struttura specializzata. A suo parere sarebbe equo riconoscere quale percorso formativo equipollente anche il diploma di perfezionamento biennale che fu istituito nel 1989 presso alcune università.

Il senatore DI ORIO ritiene che il diploma di perfezionamento cui fa riferimento il senatore Cò avesse durata annuale.

Il senatore CAMERINI ringrazia in primo luogo il relatore Monteleone per l'ampia ed approfondita relazione e si sofferma sullo schema di decreto legislativo n. 635 valutando positivamente l'introduzione, recata dall'articolo 3, del principio di giustificazione, particolarmente importante laddove si tenga presente come ancora oggi vi sono centri dove vengono utilizzate sorgenti di raggi x per indagini che potrebbero essere tranquillamente svolte con l'ausilio di ultrasuoni.

Ritenendo altresì che lo schema di decreto legislativo n. 635 affronti in maniera sufficientemente completa ed efficace le problematiche relative alla ricerca clinica e biomedica e alla formazione degli operatori, il senatore Camerini ritiene che debba essere dato un parere favorevole su entrambi gli schemi di decreti legislativi.

La senatrice BERNASCONI, nell'associarsi alle valutazioni del senatore Camerini, ritiene peraltro che il problema del rapporto tra i rispettivi ambiti di responsabilità del medico radiologo e del fisico medico debba essere valutato con la massima attenzione, anche tenendo conto delle numerose osservazioni avanzate in sede di esame presso la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Ella raccomanda quindi che nell'espressione del parere finale si tenga conto del parere espresso dalla Conferenza stessa.

Concorda il senatore DI ORIO, il quale sottolinea come la radiologia rappresenti una classica area di confine tra l'intervento di carattere strettamente medico ed il supporto tecnologico all'attività medica, una sinergia questa che si va oggi estendendo anche ad altri campi, si pensi soltanto al ruolo della bioingegneria nei reparti di rianimazione.

Nel concordare con l'opportuna integrazione, proposta dal senatore Cò, della norma sui percorsi formativi dei fisici medici, il senatore Di Orio si rimette per il resto all'ampia ed articolata relazione svolta dal senatore Monteleone.

Il senatore BRUNI si associa all'apprezzamento dei colleghi per il lavoro svolto dal senatore Monteleone. Egli ritiene peraltro di dover dissentire dalla proposta del senatore Cò relativa all'equiparazione del perfezionamento in fisica sanitaria al diploma di specializzazione ovvero all'esperienza svolta in reparto radiologico.

Dopo un intervento del senatore DE ANNA, che concorda con la relazione svolta dal senatore Monteleone, il presidente CARELLA, dopo essersi associato all'apprezzamento dei colleghi per l'opera del relatore, esprime perplessità sulla formulazione del comma 5 dell'articolo 4 dello schema n. 635. Tale disposizione, infatti, prevede che, nel caso di pazienti che accettino volontariamente di sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico nella speranza di riceverne beneficio, lo specialista possa programmare su base individuale i livelli massimi delle dosi; a suo parere appare eticamente discutibile prevedere la possibilità di stabilire individualmente livelli di esposizione diversi da quelli considerati pericolosi dalla norma generale.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

65^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

DANIELE GALDI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione.*

e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 marzo 2000.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra una nuova formulazione dell'articolo 4 che intende recepire alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nell'ultima seduta e concernente i primi due commi dello stesso articolo. Si dichiara disponibile a ritirare i commi 2-*bis* e 2-*ter*, i cui contenuti potranno essere più opportunamente collocati in coda al provvedimento, quali norme modificative del codice civile. Il comma 3 stabilisce che nel provvedimento di affidamento familiare devono essere altresì indicate le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore, nonché l'indicazione del servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento. Il comma 4 prevede che il provvedimento di affidamento familiare indichi il periodo di presumibile durata dello stesso che non può superare la durata di ventiquattro mesi, ma che è prorogabile, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Sulla proposta del relatore si apre una discussione in cui intervengono i senatori FASSONE (che propone di adottare la dizione usata in sede internazionale circa le modalità di ascolto dei minori), la senatrice DANIELE GALDI (che riterrebbe preferibile togliere l'inciso «senza indugio» di cui al comma 3, con riferimento al servizio locale), il senatore LO CURZIO (che ritiene pleonastico il comma 7 di cui all'articolo 4 proposto dal relatore), al termine della quale il relatore, senatore CALLEGARO, propone una ulteriore formulazione dell'articolo 4 (emendamento 4.15 nuovissimo testo).

La Commissione conviene quindi all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 e 4.0.1, aggiuntivi all'articolo 4.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 4.15 (nuovissimo testo). Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 2.35, 2.36, 3.7 e 3.8 riferiti a tale articolo. L'emendamento 4.45 è ritirato dal senatore RESCAGLIO, così come pure l'emendamento 4.48. Sono invece dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 4.46, 4.47 e 4.01.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5. La Commissione conviene, all'unanimità, di dare per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.28.

Il relatore, senatore CALLEGARO, propone una nuova formulazione dell'articolo 5 (5.4 nuovo testo) che stabilisce che l'affidatario debba accogliere presso di sè il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, debba altresì agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori, favorendone il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine, se richiesto dagli interessati o disposto dal giudice, il servizio sociale svolge opere di sostegno educativo e psicologico. In favore delle persone affidatarie sono previste provvidenze economiche e assistenziali, nelle forme stabilite dall'articolo 80 della legge n.184 del 1983, nonché si estendono agli stessi tutti i benefici in tema di astensione dal lavoro, permessi per malattia e riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

Con riferimento alle ultime previsioni, il relatore ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere negativo.

Sulla proposta del relatore si apre una discussione in cui intervengono i senatori CAMERINI, PELLICINI, RESCAGLIO, FASSONE, la senatrice BRUNO GANERI e la presidente DANIELE GALDI, nel corso della quale si esprimono alcune perplessità in ordine all'inciso di cui al comma 2 «se richiesto» a proposito dell'opera di sostegno educativo e psicologico del servizio sociale, nonché si manifesta l'opinione che le provvidenze e i benefici a favore degli affidatari trovino più congrua collocazione con riferimento all'articolo 80 della legge n. 184 del 1983.

Il relatore, senatore CALLEGARO, si dichiara favorevole a quest'ultima collocazione che ritiene senz'altro più opportuna, mentre insiste sul mantenimento della richiesta da parte degli interessati dell'opera di sostegno educativo e psicologico del servizio sociale, che si pone anche in armonia con quanto previsto dalla legge in materia di adozioni internazionali.

Apprezzate le circostanze, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis,
160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128 E 3228**

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio locale deve riferire senza indugio al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al progetto di recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine

che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentito il servizio sociale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

4.15 (Nuovissimo testo)

CALLEGARO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni in materia di allontanamento del minore dalla sua famiglia non è consentito scrivere la dicitura "e se opportuno con l'ausilio delle forze dell'ordine"».

4.45

MONTAGNINO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel corso dell'affidamento, l'affidatario o gli affidatari hanno diritto a fruire dei benefici di cui all'articolo 39-*quater*, lettere a) e b).

7-ter. Su richiesta dell'affidatario o degli affidatari, il Tribunale per i minorenni, valutate le circostanze del caso e sentito il servizio locale, determina le modalità attraverso le quali l'affidatario o gli affidatari possono mantenere i rapporti con il minore nel periodo successivo allo scioglimento del vincolo di affidamento».

4.46

SALVATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'ente locale predispone particolari interventi di sostegno, anche economici, per incentivare l'affidamento familiare di sostegno a vantaggio di minori portatori di handicap, malati o vicini al compimento della maggiore età».

4.47

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. In caso di difficoltà parziale della famiglia del minore, ed in tutti quei casi in cui egli necessiti di supporti parziali, sono altresì previste nuove forme di affidamento del minore, così denominate:

- a) affidamento parziale;
- b) affidamento a tempo.

L'affidamento parziale consiste nell'affidare il minore a persone che si sono rese disponibili per un arco di tempo o di ore della giornata affinché questi possa essere seguito, mentre l'affidamento a tempo consiste nell'affidare il minore a persone che si sono rese disponibili per più tempo e ore della giornata o nei fine settimana.

L'affidamento parziale o a tempo è disposto nei modi e nei termini previsti al comma 1».

4.48

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Affidamento preadottivo integrativo)

1. In tutti i casi in cui il disagio della famiglia d'origine sia tale da pregiudicare notevolmente l'evoluzione della personalità del minore e si preveda che la situazione in cui versa il minore possa protrarsi fino al raggiungimento della maggiore età, il tribunale per i minorenni, qualora non si configuri l'ipotesi di stato di abbandono ai sensi della presente legge, può affidare il minore in "affidamento preadottivo integrativo" secondo le modalità indicate all'art. ... per l'adozione.

2. Il tribunale procede a quanto previsto nel comma 1 col consenso dei genitori e del minore ultra quattordicenne, sentito personalmente il minore tra dodici e quattordici anni e, se opportuno, anche di età inferiore.

3. Decorso un anno dall'affidamento, gli affidatari possono chiedere al giudice di adottare il minore ai sensi del presente articolo.

4. Il tribunale per i minorenni, accertata la validità del rapporto affettivo-educativo instaurato con il minore ed il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine dello stesso, dichiara l'adozione integrativa, qualora persistano le condizioni di cui al comma 1 e siano confermati i consensi di cui al comma 2.

5. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 3 può essere prorogato di un anno.

6. L'adozione integrativa non estingue il rapporto giuridico tra il minore e la famiglia di origine. Il minore adottato aggiunge al proprio il cognome dei coniugi adottanti o dell'adottante.

7. Gli affidatari e gli adottanti hanno il compito di agevolare i contatti ed i rapporti affettivi del minore con la famiglia di origine.

8. Il minore assume nei confronti degli adottanti tutti i diritti ed i doveri di cui all'articolo 261 del codice civile.

9. La revoca dell'adozione integrativa è regolata dagli articoli 305, 306, 307 e 309 del codice civile».

4.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

2. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine, se richiesto dagli interessati o disposto dal giudice, il servizio sociale, avvalendosi delle competenti professionalità, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno. In favore degli affidatari sono previste provvidenze economiche ed assistenziali adeguate e correlate al tasso di inflazione, nelle forme stabilite dall'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o ricoverati presso un istituto.

5.4 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – (*Identico*). – 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

2. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine il servizio sociale, nell'ambito degli adempimenti di sua competenza previsti dal precedente articolo, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno. In favore degli affidatari sono previste provvidenze economiche ed assistenziali ade-

guate e correlate al tasso di inflazione, nelle forme stabilite dall'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori affidati ad una comunità di tipo familiare o ad un istituto)».

5.1

OCCHIPINTI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«I servizi locali competenti istituiscono corsi di preparazione e formazione per le famiglie o le persone disponibili ad accogliere in affidamento minori».

5.2

SALVATO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire i periodi 1 e 2 dal seguente:

«2. L'affidatario deve altresì agevolare i rapporti tra il minore ed il suo nucleo familiare di provenienza e favorirne il reinserimento nell'ambito dello stesso, cooperando alla buona riuscita del programma di assistenza stabilito dall'ente locale che ne è stato indicato responsabile e che assicura il sostegno educativo, psicologico e sociale».

5.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici».

5.4

CALLEGARO

Al comma 2, sostituire le parole da: «In favore degli affidatari» a: «n. 184.» con le altre: «Se l'affidatario è collegato con associazioni ed enti specializzati nel servizio ai minori, il progetto di accoglienza e di sostegno educativo del minore, centrato sull'affido ad uno dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, va concordato, su richiesta dell'affidatario stesso, tra il servizio sociale competente e l'associazione o ente individuato, concordando altresì con il servizio sociale l'onere economico derivante complessivo, ivi compreso quello previsto a favore degli affidatari, nelle forme stabilite all'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, tenuto conto del tasso di inflazione».

5.5

PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 2, dopo le parole: «A tal fine» eliminare le seguenti: «se richiesto».

5.6 DANIELE GALDI, FASSONE, BERNASCONI, CAMERINI, SALVATO,
RUSSO

Al comma 2, sostituire l'ultima frase: «in favore» con la seguente: «in favore degli affidatari sono previste provvidenze economiche ed assistenziali adeguate alle necessità specifiche del minore».

5.7 DANIELE GALDI, BERNASCONI, CAMERINI, FASSONE, SALVATO,
RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «adeguate e correlate» con la seguente: «aggiornate».

5.8 CENTARO, SCOPELLITI, PIANETTA

Al comma 2, dopo le parole: «A tal fine, se richiesto,» aggiungere le seguenti: «dagli interessati o disposto dal giudice».

5.9 CALLEGARO

Al comma 2, dopo le parole: «il servizio sociale» aggiungere le seguenti: «avvalendosi delle competenti professionalità».

5.10 CALLEGARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «il servizio sociale svolge» e sostituirle con le seguenti: «il servizio sociale e il consultorio svolgono».

5.11 MELUZZI, MANIS

Al comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «se richiesto».

5.12 RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, dopo le parole: «A tal fine, se richiesto» aggiungere le seguenti: «dagli affidatari».

5.13 TOMASSINI, PIANETTA

Al comma 2, dopo le parole: «servizio sociale» aggiungere le seguenti: «mediante le specifiche competenti professionalità (educatore, psicologo) o con la collaborazione dello psicologo del Consultorio familiare».

5.14

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 2, dopo le parole: «ed i suoi genitori» sostituire la parola: «e» con le seguenti: «al fine di»; dopo le parole: «A tal fine» sopprimere le parole: «se richiesto».

5.15

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire le parole: «se richiesto» con le seguenti: «se richiesta dagli affidatari».

5.16

PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 2, dopo le parole: «se richiesto» sostituire le parole: «Il servizio sociale» con le seguenti: «lo psicologo del consultorio».

5.17

CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 2, dopo le parole: «se richiesto» sostituire le parole: «Il servizio sociale» con le seguenti: «lo psicologo del consultorio».

5.18

MELUZZI, MANIS

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, se richiesto,».

5.19

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sopprimere le parole: «se richiesto» e sostituirle con le seguenti: «nell'ambito degli adempimenti di sua competenza previsti dal precedente articolo, avvalendosi anche, per quanto di competenza, delle ASL e delle Aziende ospedaliere».

5.20

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sopprimere, al secondo rigo, le parole: «se richiesto».

5.21

BRUNO GANERI

Al comma 2, dopo le parole: «servizio sociale» inserire le seguenti: «, dopo essersi assicurata la collaborazione dei competenti professionisti,».

5.22

CASTELLANI Carla, Monteleone

Al comma 2, dopo le parole: «servizio sociale» inserire le seguenti: «, dopo essersi assicurata la collaborazione dei competenti professionisti,».

5.23

MELUZZI, MANIS

Al comma 2, sostituire la parola: «svolge» con la seguente: «fornisce».

5.24

TOMASSINI, PIANETTA

Al comma 2, dopo le parole: «a tal fine» sopprimere le parole: «, se richiesto, il servizio sociale svolge» e sostituirlle con le seguenti: «, se richiesto dagli interessati, il servizio sociale e il consultorio svolgono».

5.25

PIANETTA, TOMASSINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, su richiesta degli affidatari, il servizio sociale fornisce opera di sostegno educativo».

5.26

PELLICINI

Al comma 1, ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire la parola: «ricoverati» con la seguente: «collocati».

5.27

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3, sostituire le parole: «casa-famiglia, una comunità-alloggio» con le seguenti: «comunità di tipo familiare».

5.28

CALLEGARO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare preliminarmente il disegno di legge concernente la prima Conferenza degli italiani nel mondo, per passare poi al «collegato istruzione», indi alle osservazioni sul DPCM in materia di trasferimento alle regioni delle risorse connesse alla regionalizzazione degli istituti professionali, ed infine al documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale.

La Commissione conviene.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 3848-B) Prima Conferenza degli italiani nel mondo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 3^a Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame prevede la convocazione di un'apposita Conferenza con la duplice finalità di analizzare l'azione svolta dall'Italia verso le proprie collettività all'estero e di delineare politiche di valorizzazione del patrimonio culturale degli italiani nel mondo con uno speciale orientamento per le nuove generazioni. La Commissione è chiamata ad esprimersi in relazione alle disposizioni che prevedono la partecipazione delle regioni al comitato or-

ganizzatore. Già nel corso dell'iter alla Camera, la Commissione ha avuto modo di sottolineare la necessità di un coinvolgimento diretto degli organismi parlamentari nella fase esecutiva della indicenda Conferenza, giudicando altresì necessario che i rappresentanti delle regioni, opportunamente individuati, siano designati dalla Conferenza Stato-regioni. Si auspicava inoltre, indipendentemente dall'iter parlamentare del disegno di legge, un impegno diretto e immediato del Ministero degli affari esteri a garanzia dell'effettiva e tempestiva realizzazione della Conferenza. Poiché tali considerazioni sono state sostanzialmente accolte nel successivo iter alla Camera, il Presidente, non ravvisando sul testo in esame rilievi da muovere, propone la formulazione di un parere favorevole.

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Nuovo testo C. 6560 Governo) Istruzione e ricerca

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), *relatore*, riferisce che il provvedimento all'esame odierno fa parte del «pacchetto» dei disegni di legge presentati dal Governo in connessione con la manovra di finanza pubblica per il triennio 2000-2002. Vengono in esso affrontati i seguenti argomenti: istruzione (articoli da 1 a 15), sistema della ricerca (articoli da 16 a 20), trasferimento tecnologico (articoli da 21^a 22) e formazione (articolo 23). Il testo all'attenzione della Commissione per le questioni regionali è quello risultante dall'esame degli emendamenti svolto in sede referente dalla Commissione istruzione della Camera. Nel titolo I, dedicato al settore dell'istruzione, assume rilievo per il sistema delle autonomie l'articolo 2 che prevede il trasferimento – a domanda – nei ruoli del personale statale degli insegnanti elementari dipendenti dei comuni, a far data dal 1° settembre 2001. Interessano poi le regioni le disposizioni contenute nei Capi III e IV, che contengono norme quadro in tema di diritto allo studio e di sistema integrato per l'educazione degli adulti. L'articolo 9, in particolare, enuncia i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di diritto allo studio, materia che, sotto la denominazione di assistenza scolastica, rientra – per le regioni a statuto ordinario – nella competenza legislativa ripartita fra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. L'articolo 11, che è a sua volta disposizione quadro, individua i soggetti che sul territorio concorrono ai processi di educazione degli adulti, vale a dire: istituzioni scolastiche, agenzie per la formazione professionale, servizi per l'impiego, università, agenzie del privato sociale e volontariato, enti locali, imprese. Il sistema nazionale integrato di educa-

zione degli adulti si attua nel quadro della programmazione regionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Quest'ultima norma delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di programmazione scolastica, rinviando però l'operatività della delega al secondo anno scolastico dopo l'entrata in vigore del regolamento statale di riordino del dicastero della pubblica istruzione. Sempre l'articolo 11 prevede l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato per l'uniforme sviluppo del sistema integrato di educazione sul territorio. Il comma 4 contiene una disposizione finalizzata al riordino dei corsi di istruzione per gli adulti tenendo conto delle innovazioni contenute nel regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche. L'articolo 12 prevede una funzione di indirizzo e coordinamento per quanto concerne la realizzazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni in relazione alle competenze regionali afferenti formazione professionale, apprendistato e organizzazione dei servizi per l'impiego. L'articolo 13 è inteso a semplificare il finanziamento dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore con attribuzione delle relative risorse alle regioni e agli enti locali invece che alle singole istituzioni scolastiche. Presenta interesse, sia pure indiretto, per le regioni anche l'articolo 23, in quanto si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un comitato di coordinamento per il monitoraggio dell'andamento del piano pluriennale di modernizzazione del sistema formativo, il cosiddetto *Master Plan*. Il comitato in questione, peraltro, cui partecipano anche esponenti delle regioni e delle parti sociali, già è stato istituito con un provvedimento amministrativo del febbraio del 1999. Il comma 2 dell'articolo 23 prevede poi un piano straordinario triennale per la modernizzazione della P.A. in ottemperanza a quanto stabilito dal Patto sociale del 1998.

Le disposizioni più significative per le competenze regionali sono quelle che attengono alla esplicitazione di alcuni principi fondamentali in materia di diritto allo studio, principi oggi non espressamente previsti ma desunti in via interpretativa dal quadro normativo esistente. Deve quindi essere valutata positivamente, ad avviso del relatore, la scelta di enunciare in modo espresso le disposizioni che vincolano la legislazione regionale in quanto si crea una cornice certa per l'attività normativa delle regioni, che è stata recentemente oggetto di complesse vertenze con il Governo. Inoltre, la formulazione dell'articolo 9 appare coerente con i caratteri della legislazione di principio, prescritti dall'articolo 117 della Costituzione. Alcune osservazioni riguardano il comma 5 del citato articolo 9. Sembra infatti riscontrarsi una contraddizione fra il primo periodo, laddove si demanda alle leggi nazionali il potere di determinare i casi di totale gratuità dei servizi, e il secondo periodo, nel quale si affida alle regioni il potere di stabilire «i casi di esenzione generalizzata». Inoltre, il parametro di riferimento per la determinazione dei contributi a carico degli utenti andrebbe forse più correttamente individuato nelle condizioni socio-economiche, mentre il testo concerne la sola situazione economica. In relazione all'articolo 9, comma 3, il relatore ritiene che si debba verificare la compatibilità e coerenza del sistema con quanto previsto dalla legge 12

marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili. Nel comma 7 dell'articolo 9 parrebbe superflua la clausola di salvaguardia delle competenze statali in materia di diritto allo studio. Infine, con riferimento all'articolo 11, se da un lato è da condividere l'inserimento del sistema nazionale integrato di educazione degli adulti nel quadro della programmazione scolastica regionale prevista dall'articolo 138 del decreto n. 112, bisogna però segnalare che questa competenza delegata alle regioni sarà operativa dal secondo anno scolastico successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di riordino del ministero della pubblica istruzione, regolamento ancora in fase istruttoria, e quindi non prima dell'anno scolastico 2001-2002. Bisognerebbe valutare se il riferimento in questione possa pregiudicare la tempestiva realizzazione del sistema per l'educazione degli adulti.

Il relatore conclude, riservandosi di presentare una proposta di parere in esito alla discussione.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver richiamato l'attenzione sulle disposizioni del disegno di legge riguardanti il settore della ricerca, per le quali ritiene opportuno un approfondimento specifico, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di DPCM concernente l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Osservazioni alla Commissione per la riforma amministrativa) (Seguito esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione - Osservazioni favorevoli con rilievi)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il Presidente Mario Pepe, *relatore*, richiamandosi alle considerazioni svolte nella relazione, illustra la seguente proposta di osservazioni:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di DPCM recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

ESPRIME OSSERVAZIONI FAVOREVOLI

con i seguenti rilievi:

A) con riferimento all'articolo 3 la decorrenza degli effetti del decreto è differita all'entrata in vigore del regolamento di riordino del Mini-

stero della pubblica istruzione e comunque a non oltre il 31 dicembre prossimo. Considerato che il parallelo schema di decreto che prevede il trasferimento alle regioni delle istituzioni scolastiche di cui si tratta fa preciso riferimento all'anno scolastico 2000-2001 e che invece, per quanto concerne il personale e le relative risorse finanziarie, si rinvia ad un successivo decreto, si ritiene necessario assicurare l'allineamento temporale con l'inizio del prossimo anno scolastico al fine di garantire un quadro di riferimento non frammentario.

B) Con riferimento all'articolo 4, riguardante il personale, essendo il relativo processo di trasferimento rinviato nella sua concreta attuazione ad un successivo decreto, non appare del tutto chiaro se la quantificazione numerica delle unità di personale sia stata effettuata sulla base degli organici di fatto, considerato anche il vincolo di invarianza della spesa riferito alle dotazioni organiche di cui al D.P.C.M. 30 luglio 1996 contenuto nell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Valuti inoltre la Commissione di merito se tali interventi si concilino con quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge C. 6560, cosiddetto "collegato istruzione", attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera in sede referente.

C) Sempre in relazione al personale scolastico da trasferire si ritiene inoltre necessario valutare la possibilità e i tempi per l'espletamento di eventuali procedure di mobilità del personale medesimo.

D) Per quanto concerne gli istituti che vengono trasferiti solo parzialmente alle regioni, dalle tabelle allo schema di decreto risulta che la funzione di direzione dell'istituto, che è per sua natura indivisibile, risulta ascritta esclusivamente allo Stato, mentre è da presumere che lo scorporo della parte regionalizzata comporterà l'individuazione di un'apposita posizione dirigenziale, profilo questo di cui si rileva l'esigenza di tenere adeguatamente conto».

Interviene il senatore Antonio PIZZINATO (DS) per suggerire un rafforzamento delle considerazioni di cui alla lettera D) in quanto l'attribuzione allo Stato del personale titolare delle funzioni di direzione degli istituti appare in contraddizione con le competenze spettanti alle regioni in materia di formazione professionale.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, accogliendo le indicazioni del senatore Pizzinato riformula la lettera D) nei seguenti termini:

«D) Per quanto concerne gli istituti che vengono trasferiti solo parzialmente alle regioni, dalle tabelle allo schema di decreto risulta che la funzione di direzione dell'istituto, che è per sua natura indivisibile, risulta ascritta esclusivamente allo Stato, circostanza che si pone in contraddizione con la logica del pieno riconoscimento alle regioni delle funzioni in materia di formazione professionale; a questo proposito è da presumere che lo scorporo della parte regionalizzata comporterà l'individuazione di

un'apposita posizione dirigenziale, profilo questo di cui si rileva l'esigenza di tenere adeguatamente conto».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del Presidente come testè riformulata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale

(Seguito dello svolgimento e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del documento di cui in titolo sospeso nella seduta del 30 marzo 2000.

Il Presidente Mario PEPE dà innanzitutto conto di alcune integrazioni che intende apportare alla proposta di documento (*vedi allegato al resoconto della seduta del 30 marzo 2000*). In particolare nella parte del documento in cui si accenna al processo di *globalocal*, egli ritiene che la presenza di dati quali la globalizzazione del sistema produttivo ed il rafforzamento delle autonomie, come risposta alla crisi regionalistica, può essere verificata, con le opportune premesse, sulla quasi totalità del territorio nazionale. Ma tali premesse riguardano sia le istanze che li hanno motivati sia la determinazione dell'arco di tempo che ne ha visto l'applicazione. Nella seconda metà degli anni '80 – continua il Presidente – forti sollecitazioni territorialistiche sono riscontrabili nelle zone del Nord-Est del Paese, determinate, molto probabilmente, dalla necessità di preservare microcosmi economici opulenti e dinamici. Quelle stesse sollecitazioni, arrivate fino agli eccessi dell'avvio di movimenti indipendentisti e secessionisti, sembrano, a tutt'oggi, notevolmente affievolite, senza peraltro aver centrato pienamente gli obiettivi che si erano prefisse. Più recenti, anzi recentissime le indicazioni provenienti dal Mezzogiorno d'Italia, dove le Regioni sembrano avere preso coscienza, attraverso l'utilizzo degli strumenti più moderni di decentramento delle funzioni, delle potenzialità legate ad un rafforzamento delle realtà territoriali e della conseguente globalizzazione del sistema produttivo. Tanto è evidente questa spinta propulsiva che c'è già chi indica nel Sud dell'Italia il nuovo volano per un rilancio di un regionalismo più avanzato, al di là della creazione di cartelli che trovano immediato riscontro della loro validità all'indomani della verifica elettorale.

Per quanto poi riguarda la parte del documento che si riferisce al ruolo specifico del Parlamento, sia nel completamento sia nella prosecuzione dell'azione di riforma istituzionale, il Presidente, in accoglimento della specifica sollecitazione in tal senso avanzata dal senatore Andreolli nella scorsa seduta, intende integrare la proposta evidenziando la necessità di approvare, quanto prima, la legge ordinaria che fissi i principi in materia di sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 122, comma

primo, della Costituzione, come modificato dalla recente legge di revisione costituzionale: tale legge costituisce il presupposto necessario per l'esercizio da parte delle Regioni dell'autonomia legislativa in tale materia.

In tema di riforma federalista si deve poi riaffermare che appare ineludibile e indifferibile l'esigenza di un raccordo funzionale e strutturale delle Regioni con il Parlamento nazionale, raccordo che non può che presupporre un bicameralismo rinnovato, in cui si riconosca una presenza effettiva alle articolazioni territoriali dotate di autonomia costituzionale. Si può convenire – conclude il Presidente – sulla gradualità del percorso da compiere a tal fine, ma non si può porre in discussione l'obiettivo strategico in sé considerato.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), facendo riferimento alla parte del documento in cui si compie una analisi dei fattori di crisi del regionalismo, ritiene condivisibile in linea di massima le considerazioni ivi esposte ma è dell'avviso che si debba porre in evidenza come il ritardo più che ventennale nell'attuazione del dettato costituzionale abbia determinato un vero e proprio processo culturale involutivo in ordine alle problematiche delle autonomie territoriali, consolidando, nel contempo, l'apparato e la concezione centralistica dello Stato. Per quanto invece riguarda la valutazione sostanzialmente negativa che emerge dall'intervento del Presidente in relazione ai processi in atto nel Nord-Est, ella non condivide l'impostazione data al problema. In realtà la domanda di federalismo è la trasposizione in termini istituzionali di una richiesta di rapidità e snellezza dell'azione amministrativa. In merito poi all'affievolimento delle istanze secessioniste, ci si deve chiedere quali siano le ragioni di tale fenomeno che, a suo avviso, sono soprattutto da ricondurre all'entrata a pieno titolo dell'Italia nel processo di unificazione politica dell'Europa.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) condivide in linea di massima i contenuti del documento, di cui peraltro suggerisce una stesura più lineare. Conviene inoltre con il deputato De Biasio Calimani in ordine all'esigenza di riconsiderare le valutazioni espresse sulla questione del Nord-Est. Infine andrebbe chiaramente esplicitato che il riconoscimento di una presenza effettiva alle articolazioni territoriali deve avvenire nell'ambito della struttura e del processo legislativo nazionale.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel riservarsi di intervenire più ampiamente in una fase ulteriore del dibattito, intende comunque precisare fin d'ora che, a suo giudizio, l'affievolirsi del secessionismo riflette i limiti dimostrati anche dalle regioni nel far funzionare i sistemi locali e nel rendere effettivo il principio di sussidiarietà. Infatti, l'attuale fase di cambiamento dei sistemi economico-produttivi, che si può a giusto titolo definire «epocale», richiede una capacità progettuale e di ideazione di cui le attuali classi dirigenti sono oggettivamente carenti.

Il senatore Guido DONDEYAZ (Misto) ritiene che non si possano attribuire, se non in parte, responsabilità alle regioni. A distanza di tre anni dall'approvazione della legge n. 59, infatti, esse si trovano «in mezzo al guado» per la farraginosità del processo di decentramento, articolato in innumerevoli decreti che non sembrano giungere ancora a un momento conclusivo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), a conferma di quanto rilevato dal senatore Pizzinato, ricorda che il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, nel recente convegno sul federalismo svoltosi il 25 marzo scorso ad Abano Terme, ha segnalato l'inadeguatezza dell'azione regionale nell'attuazione del processo di decentramento. D'altra parte deve rilevare come la complessità del problema istituzionale venga ora ad intrecciarsi con lo scontro politico elettorale, come dimostra il blocco imposto da talune regioni nella Conferenza unificata del 29 marzo scorso ai decreti di trasferimento delle risorse.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), intervenendo per un chiarimento, precisa che il suo riferimento alla classe dirigente include naturalmente imprese, forze politiche e forze sociali.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) rileva che l'aspetto più delicato del processo di decentramento, quello attinente al personale, contribuisce a spiegare le difficoltà e i ritardi che si stanno determinando, che peraltro non vanno enfatizzati se si considera che in Italia si sta realizzando in soli quattro anni una riforma che in Germania ha richiesto un ventennio per la messa a regime e il necessario assestamento.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame del documento alla seduta convocata per domani, 5 aprile 2000, alle ore 13.30.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica

Disciplina della comunicazione istituzionale – S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale del notariato, professor Gennaro Mariconda, il Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili, dottor Andrea Sacchetti, il Presidente della Cassa nazionale del notariato, dottor Paolo Pedrazzoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

In apertura di seduta il Presidente informa la Commissione di aver richiamato l'attenzione del Ministro del lavoro sulla questione dell'esercizio della delega, da parte del Governo, prevista dalla legge n. 144 del 1999, che consentirebbe all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti di ottenere la privatizzazione.

Il Presidente avverte altresì di aver richiesto al Presidente dell'INPDAP di trasmettere alla Commissione lo studio, di recente redatto, sullo sviluppo della previdenza complementare che, secondo commenti apparsi sulla stampa, determinerebbe, in prospettiva, gravi difficoltà all'Istituto, e di aver contestualmente sollecitato una valutazione del dottor Familiari sul documento medesimo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente del Consiglio nazionale del notariato, del Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili e del Presidente della Cassa nazionale del notariato

Il Presidente, rivolte espressioni di benvenuto alle personalità che hanno accolto l'invito della Commissione all'odierna audizione, fa in primo luogo presente che la procedura informativa in atto ha la funzione di verificare le opinioni e le proposte che possono essere formulate dai diversi soggetti interessati all'argomento in discussione. Oggetto del confronto, avendo la Commissione competenza a verificare l'operatività della legislazione in materia previdenziale, è l'eventuale miglioramento dell'attuale legislazione in materia di previdenza privatizzata, in primo luogo per evitare, con la fissazione di principi dotati di particolare vincolatività, il proliferare delle cosiddette leggine. Già la Cassa degli avvocati – ricorda il Presidente – ha giustamente espresso rilievi critici nei confronti di proposte di legge che configurano, appunto, un esempio di quel fenomeno di incursione di iniziative particolari che possono ridurre l'autonomia stessa delle gestioni previdenziali private.

Il confronto può avvenire su una ampia tematica che – prosegue il Presidente, a titolo esemplificativo – può toccare l'armonizzazione delle tre generazioni di enti, l'adozione del metodo contributivo – oggi programmato per alcuni enti e vincolante per altri – secondo una tendenza che tra gli enti sembra prevalere, l'adeguamento della riserva matematica al quale molte gestioni hanno autonomamente già provveduto, l'estensione del periodo preso in considerazione dal bilancio tecnico come misura in grado di assicurare, nei limiti attuariali possibili, maggiore capacità previsionale.

Si tratta, in sostanza, di verificare quali comportamenti virtuosi, peraltro già oggi seguiti dagli enti, possano diventare principi vincolanti a garanzia delle gestioni e dunque dei destinatari delle prestazioni previdenziali, anche qualora le Casse non fossero, in futuro, così bene amministrate come sono attualmente. Le indicazioni degli argomenti prospettati non sottintendono comunque soluzioni, ma sono spunti di riflessione su questioni già dibattute all'interno delle Casse e nel mondo delle professioni. A conclusione della procedura informativa, il documento che la Commissione potrà produrre sarà il risultato della discussione svolta con i soggetti interessati e potrà indicare modifiche allo spazio già oggi occupato dalla legislazione, senza ridurre l'autonomia degli enti.

Ringraziato il Presidente delle cortesi espressioni di accoglienza, il dottor Mariconda rileva preliminarmente che la sua presenza all'audizione è dovuta a un atto di deferenza nei confronti della Commissione e del Presidente, non avendo il Consiglio nazionale del notariato argomenti originali da proporre, in quanto è affiancato da una istituzione che gode della piena fiducia di tutta la categoria.

Sottolineata, quindi, l'importanza di definire principi dotati di vincolatività tali da sottrarre le Casse alle incursioni delle cosiddette leggine, il dottor Mariconda osserva come siano motivo di preoccupazione le iniziative improvvisate e parziali e come, invece, debbano essere considerate con favore le soluzioni frutto di approfondita meditazione da parte del legislatore. Ricordato poi che il principio di solidarietà, volto ad assicurare comunque sicurezza anche al notaio all'inizio dell'attività, magari in una sede tale da non garantire sufficienti mezzi per una vita dignitosa, è un valore permanente e fondamentale della categoria che deve svolgere una funzione pubblica su tutto il territorio nazionale, il dottor Mariconda fa presente che, qualora si dovesse adottare il metodo contributivo per il calcolo delle pensioni, il Consiglio affiancherà la Cassa nell'elaborazione di proposte al riguardo. Si rimette, più in generale, all'intervento del Presidente della Cassa sulle altre questioni sollevate dal presidente De Luca nell'intervento introduttivo.

Il Presidente, apprezzato il consenso, espresso dal dottor Mariconda, all'impostazione di metodo della procedura informativa, intesa ad individuare i principi che devono governare la previdenza privata, sottraendola alle incursioni di iniziative episodiche e parziali, dà la parola al dottor Sacchetti, Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili.

Ringraziata la Commissione per l'invito a partecipare all'odierna audizione, il dottor Sacchetti, espressa preliminarmente la fiducia della Federazione verso la Cassa, avverte che non sono mai emersi motivi di diversificazione tra l'Associazione professionale e la Cassa, organo elettivo nel quale si riconosce tutto il notariato. Dichiarato poi che la Federazione da lui rappresentata considera con assoluto favore la volontà, manifestata dal presidente De Luca, di evitare, con una legislazione di principi, il fenomeno delle cosiddette leggine, interventi normativi adottati senza una visione generale, il dottor Sacchetti esprime la preoccupazione che le norme vincolanti da individuare finiscano per interferire sulla autonomia delle Casse, valore da custodire gelosamente. Rilevato che il metodo contributivo contrasta con l'organizzazione della categoria, come storicamente costituita, che ha fatto del principio mutualistico l'elemento portante, rinvia alla competenza tecnica della Cassa la valutazione delle questioni accennate dal Presidente; sulla tematica in discussione la Federazione offrirà, in stretto collegamento con la Cassa, un proprio contributo al dialogo interno alla categoria.

Il Presidente, riferendosi alle osservazioni del dottor Sacchetti, fa presente che l'adozione del metodo contributivo può essere proposta, come alternativa, a quelle gestioni che hanno il metodo retributivo, mentre la Cassa del notariato si pone al di fuori di tale logica di scelta per il sistema che la caratterizza, erogando le prestazioni previdenziali in base agli anni di anzianità.

Interviene successivamente il dottor Pedrazzoli che, dichiarato di aver accolto di buon grado l'invito della Commissione, esprime tuttavia meraviglia per la motivazione della convocazione: la procedura informativa si

pone, infatti, come obiettivo, la prospettiva di una riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati, quando la legge quadro che regola il settore è vigente da pochi anni. Il decreto legislativo n. 509 del 1994 riconosce il principio della privatizzazione e affida all'autonomia normativa e gestionale degli enti, nel rispetto di determinati principi, la funzione pubblica in osservanza di quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione.

Rammentati altri interventi legislativi, non frammentari ma di valore sistematico, posti in essere con la legge n. 335 del 1995, sul bilancio attuariale di previsione, e con la legge n. 449 del 1997, sull'interpretazione autentica del concetto di riserva obbligatoria, il dottor Pedrazzoli rileva che il fenomeno delle cosiddette legghine non ha interessato la gestione previdenziale dei notai.

Se l'elaborazione dei principi, volta a garantire i destinatari della previdenza e a realizzare una uniformità nella gestione e nelle strutture delle Casse è l'oggetto dell'iniziativa della Commissione, deve esserne condivisa la preoccupazione di tutelare la funzione pubblica esercitata dagli enti, anche se l'individuazione di regole fondamentali non deve ledere in alcun modo la autonomia delle Casse. Attraverso l'autonomia è assicurata quella specificità delle singole gestioni che è strettamente connessa agli aspetti tipici delle diverse professioni: la funzione dei notai anche come pubblici ufficiali ha determinato il principio, già ricordato, della mutualità pura. L'introduzione del metodo contributivo, in tale contesto, potrebbe essere visto come limitazione di tale principio, dunque confliggente con la realtà e la storia stessa della professione. La prestazione previdenziale erogata dalla Cassa del notariato è, infatti, commisurata al numero degli anni di anzianità, unico parametro sulla cui veridicità non possono peraltro sussistere dubbi.

Il dottor Pedrazzoli esprime poi interesse alla verifica di quanto possa esservi di migliorabile nell'attuale legislazione, ma a condizione che non si tenda a comprimere l'autonomia delle gestioni previdenziali privatizzate. Rilevato, inoltre, che la riserva matematica è stata concepita come condizione della privatizzazione concessa dallo Stato, ritiene che un aggiornamento dell'entità, attualmente ragguagliata alle cinque annualità delle pensioni pagate nel 1994, possa innescare un meccanismo di blocco delle pensioni. La garanzia delle prestazioni dovrebbe piuttosto essere ricercata, a suo avviso, nel bilancio tecnico e nell'aderenza della gestione a quel bilancio le cui proiezioni possono essere ampliate nella misura scientificamente consentita sul piano attuariale. Riconosciuta al bilancio tecnico la funzione di garanzia di equilibrio della gestione, potrebbe essere adottato il criterio di una verifica annuale, secondo una tendenza di molte Casse che procedono già oggi a un monitoraggio infratriennale. Rammentate poi le simulazioni di bilancio, già realizzate dalla Cassa del notariato come strumento per migliorare la capacità previsionale, il dottor Pedrazzoli segnala alla Commissione che la gestione della Cassa dovrebbe essere opportunamente valutata, nella relazione annuale, anche sotto il profilo del reddito che deriva dal patrimonio: le prestazioni sono infatti assicurate dai

contributi e dal reddito prodotto dal patrimonio. Evidenzia, da ultimo, l'esigenza di evitare alla Cassa un trattamento fiscale peggiorativo rispetto ad altre situazioni e consegna, al riguardo, una tabella di comparazione.

Dopo aver osservato come l'odierna audizione rappresenti un significativo contributo alla procedura informativa, il Presidente dispone che il documento consegnato dal dottor Pedrazzoli sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta.

Il senatore Pastore, ricordato che si è sviluppata una polemica, pur garbata, sulla procedura informativa avviata dalla Commissione e sull'intenzione di formulare una legge quadro concernente la previdenza privatizzata, pur nell'intento lodevole di evitare il rischio di incursioni legislative, rileva che vi è la preoccupazione che la nuova legge potrebbe essere rafforzata non solo nella forma, sotto il profilo della vincolatività, ma anche nei contenuti, ponendo così limiti all'autonomia degli enti. Sottolineato come l'autonomia degli enti garantisca l'adattamento ai principi, oggi vigenti, alla specificità delle situazioni delle singole gestioni, legata alla peculiarità delle diverse professioni, il senatore Pastore ritiene che dovrebbero essere oggetto del confronto anche altri temi capaci di incidere sull'equilibrio delle gestioni: la qualificazione dei redditi da capitale e dei redditi professionali nel caso di società di professionisti e le competenze professionistiche, suscettibili di determinare variazioni di gettito per le Casse.

Il deputato Lo Presti, dopo essersi associato alle considerazioni svolte dal senatore Pastore, in particolare sulle problematiche che dovrebbero essere oggetto di un dibattito anche all'interno della Commissione, nota che dall'audizione odierna è emerso, per la prima volta nel quadro della procedura informativa in atto, un contributo significativo – si pensi soprattutto alla questione del trattamento fiscale – meritevole di riflessione. Ribadisce, in conclusione, che deve essere salvaguardata l'autonomia delle Casse, a garanzia di una novità positiva, intervenuta nel sistema previdenziale, specie se raffrontata agli sperperi del settore pubblico.

Dopo che il dottor Mariconda ha osservato come l'ipotesi delle società di capitali non si ponga per i notai che svolgono una funzione pubblica, il dottor Pedrazzoli fa presente che il problema delle competenze professionistiche – che certamente possono causare effetti negativi sull'andamento del gettito dei contributi – determini forti preoccupazioni anche in altre categorie, per esempio i periti industriali, e sottolinea che le Casse hanno la possibilità di adattamento in base ai rispettivi statuti. Rinnova infine l'auspicio di un più equo trattamento fiscale che oggi, ingiustamente, parifica il reddito da lavoro e la pensione: la Cassa del notariato, che eroga circa 270 miliardi di pensioni, subisce un prelievo di circa 75 miliardi ed è sottoposta ad una tassazione della produzione e della distribuzione del reddito.

Posta in evidenza la ricchezza delle tematiche discusse che potranno trovare sviluppo anche in un documento scritto proposto dagli interlocutori odierni alla Commissione, il Presidente, ribadito che la eventuale legge quadro dovrà contenere pochi principi, tali da valorizzare l'autonomia e

da consentire alle Casse di far crescere i rispettivi ordinamenti a immagine della storia delle rispettive professioni, dichiara conclusa l'audizione.

Il Presidente, ricordato che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 aprile 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense, del Presidente dell'Associazione nazionale forense e del Presidente dell'Unione italiana forense, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Ufficio Ragioneria

Schema di raffronto tra i regimi fiscali relativi alle ONLUS, ai Fondi pensione e agli Enti previdenziali
(di cui all'articolo 87, lettera c) del D.P.R. n. 917/86)

	ONLUS	FONDI PENSIONE	ENTI PREVIDENZIALI
IRPEG	50% aliquota ordinaria (art. 6 D.P.R. n. 601/73)	Imposta sostitutiva pari a lire 10.000.000 ridotti a lire 5.000.000 per i primi 5 anni (art. 12, comma 1, legge n. 335/95)	Aliquota ordinaria (attualmente 37%)
IVA	NON SOGGETTO	NON SOGGETTO	NON SOGGETTO
IRAP	SOGGETTO	NON SOGGETTO (art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs n. 446/97	SOGGETTO
Ritenute su redditi di capitale	12,50% a titolo d'imposta	12,50% a titolo d'imposta	12,50% a titolo d'imposta I dividendi di partecipazioni azionarie corrisposti al lordo, concorrono a formare il reddito imponibile e nel contempo usufruiscono del credito d'imposta
ICI	SOGGETTO Eccetto l'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali	SOGGETTO	SOGGETTO Eccetto l'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

47^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

(4489) Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 APRILE 2000

107^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i documenti deferiti:

alla Giunta per gli Affari delle Comunità Europee:

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea: rinvio dell'emissione del parere;

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.): rinvio dell'emissione del parere.

La Sottocommissione ha altresì adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3674) CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente more uxorio. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari: parere in parte favorevole e in parte contrario;

alla 4^a Commissione:

(3349) MANCA e MUNDI. – Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate: rinvio dell'emissione del parere;

(4401) MUNDI. – Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12^a Commissione:

(4380) Regolamentazione del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri. - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Luc-*

chese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n.43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n.60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale (4541).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
 - TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo (3848-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2000 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costru-

zione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 652)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale con sede in Portici (n. 146).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).

- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).
- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

II. Esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori (n. 658).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).

- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
- BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pe-

ricoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 8,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- e della petizione n. 653, ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici (4044).
- Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato (4339-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina dell'architetto Fulco Pratesi a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo (n. 150).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).

- BONATESTA – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SEMENZATO – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUNGARI ed altri – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 13,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Ministro per gli affari regionali, Katia Bellillo, sulle attività della Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Comunicazioni del Presidente

- In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale (Seguito esame documento).

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica

- Disciplina della comunicazione (Seguito esame S. 4217, approvato dalla Camera dei deputati).
-

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense, del Presidente dell'Associazione nazionale forense, del Presidente dell'Unione italiana forense.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità:

audizione del dottor Francesco Serao, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 5 aprile 2000, ore 13

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante trasferimento del personale e delle risorse degli Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.U.P.P.I.C.A.) alle Camere di commercio.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

